Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

Direzione Approvvigionamenti

Servizio Appalti

DISCIPLINARE DI GARA RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO INTEGRATO DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER LA REALIZZAZIONE DI EDIFICI AD ALTA PRESTAZIONE ENERGETICA

CODICE GARA 1501/5/2-2026

C.I.G. BDEAE35445

C.U.P. D66G17000500006

SURF 24034BP000000003

OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento dell'appalto integrato di progettazione ed esecuzione di lavori di efficientamento energetico per la realizzazione di edifici ad alta prestazione energetica, presso la Caserma "Caretto" di Napoli – **C.I.G. BDEAE35445 – C.U.P. D66G17000500006**.

Valore dell'appalto: **€ 19.187.043,42 IVA al 10% esclusa, di cui:**

- **€ 18.953.954,47** quale importo relativo ai lavori, di cui:
  - **€ 308.310,94** per gli oneri della sicurezza (*non soggetti a ribasso*), di cui **€ 8.564,64** quali oneri per le interferenze ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008;
  - **€ 5.140.005,51** per i costi della manodopera (*soggetti a ribasso*);
- **€ 233.088,95** quale compenso per la progettazione esecutiva, al netto di C.N.P.A.I.A. (4%), di cui:
  - **€ 151.507,82** quali compenso per la progettazione esecutiva non soggetto a ribasso (65%),
  - **€ 81.581,13** quali compenso per la progettazione esecutiva soggetto a ribasso (35%).

INDICE

DISCIPLINARE DI GARA .....

1 PREMESSE 3

1 PIATTAFORMA 4

1.1 LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD) 4

1.2 DOTAZIONI TECNICHE 5

1.3 IDENTIFICAZIONE 6

1.4 GESTORE DELLA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE 6

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 7

2.1 Documenti di gara 7

2.2 Chiarimenti 8

2.3 Comunicazioni 8

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 9

3.1 Durata 12

3.2 Revisione dei prezzi 12

3.3 Modifica del contratto in fase di esecuzione 13

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 13

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE 14

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA 16

6.1 Requisiti di idoneità professionale, economico finanziaria e tecnico-professionale 16

6.2 Requisiti per l'affidamento dei lavori…….…… 17
6.3 Requisiti per l'affidamento del servizio di progettazione……..… 18
6.4 Requisiti di ordine generale per i professionisti…… 19
6.5 Requisiti economico finanziari e tecnico professionali per i professionisti…… 19
6.6 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e Geie……23
6.7 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili……24
6.8 Cooptazione…… 24
7. AVVALIMENTO 24
8. SUBAPPALTO..... 26
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESCLUSIONE 27
10. GARANZIA PROVVISORIA 27
10.1 Garanzia definitiva..... 30
10.2 Polizza di responsabilità civile per danni alle opere e verso terzi..... 30
11. SOPRALLUOGO 30
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC..... 31
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA…… 32
13.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA……...……...33
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO..... 35
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 37
15.1 Domanda di partecipazione 38
15.2 Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 372 del D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14…….…… 41
15.3 Documento di gara unico europeo (DGUE)…… 41
15.4 Documentazione in caso di avvalimento……..…… 43
15.5 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo…… 44
15.5.1 Dichiarazioni integrative…… 44
15.5.2 Documenti a corredo…… 45
15.5.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati…… 48
16. CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA 50
17. CONTENUTO DELL'OFFERTA ECONOMICA 52
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE..... 53
18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica……..…… 54
18.2 Criteri di valutazione dell'offerta economica……...54
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: 54
19.1 Verifica documentazione amministrativa..... 55
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE…… 55
21. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE 56
22. VERIFICA DI ANOMALIE DELLE OFFERTE..... 57
23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 57
24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI……62
25. CODICI DI COMPORTAMENTO..... 62
26. ACCESSO AGLI ATTI ..... ……..……63
27. DEFINIZIONE DELLE CONTRIVERSIE……...63
28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI……63
29. REGOLE DI CONDOTTA PER L'UTILIZZAZIONE DELLA PAD (PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE……..……...……65

DISCIPLINARE DI GARA

Gara a procedura aperta per l'affidamento dell'appalto integrato di progettazione ed esecuzione di lavori di efficientamento energetico per la realizzazione di edifici ad alta prestazione energetica, presso la Caserma "Caretto" di Napoli – **C.I.G. BDEAE35445 – C.U.P. D66G17000500006**.
Il presente disciplinare, che costituisce parte integrante e sostanziale del bando di gara, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla presente procedura, alle modalità di compilazione e presentazione delle offerte, ai documenti da presentare a corredo dell'offerta ed alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative al presente appalto.

1. PREMESSE

Con decisione di contrarre n. 415 R.D. del 28 ottobre 2026, questa Amministrazione ha deliberato di affidare l'appalto integrato per la progettazione ed esecuzione di lavori di efficientamento energetico per la realizzazione di edifici ad alta prestazione energetica, presso la Caserma "Caretto" di Napoli.
L'affidamento avverrà mediante procedura "*aperta*" ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023, con la stipula del contratto "a corpo", secondo quanto previsto dal progetto definitivo posto a base di gara.
Ai sensi dell'art. 62, comma 5, let. e) del D. Lgs. n. 36/2023, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite la PAD (Piattaforma di Approvvigionamento Digitale) accessibile all'indirizzo www.acquistinretepa.it al nome iniziativa: **Progettazione ed esecuzione lavori efficientamento energetico per la realizzazione di edifici ad alta prestazione energetica presso la Caserma Caretto di Napoli** – numero/codice iniziativa: **6935595** accessibile dal menù "*vendi*", sottocartella "*altri bandi*" e conforme alle prescrizioni dell'art. 25 del D. Lgs. n. 36/2023 e del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Conformemente a quanto stabilito dall'art. 27 del D. Lgs. n. 36/2023, la pubblicità legale della presente procedura di affidamento è stata effettuata ai sensi degli artt. 84 e 85 del D. Lgs. n. 36/2023, secondo le modalità previste dall'ANAC nella delibera n. 263 del 20 giugno 2023.
Alla presente procedura di affidamento viene data adeguata pubblicità attraverso la pubblicazione:
- del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea;
- del bando e del relativo disciplinare di gara, unitamente alla restante documentazione di gara sulla Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici dell'ANAC e sul sito internet di questa Stazione appaltante all'indirizzo: https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/amm-trasp/gare-appalto/gare-appalto/cg_dirapp_1501_5_2_2026.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 108, co 1 e 2 let. e) del D. Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) (in seguito: Codice).
Trattandosi di procedura aperta, ove viene utilizzato il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la durata del procedimento, ai sensi dell'art. 17, comma 3 e dell'Allegato I.3 del Codice è prevista pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste dall'art. 1, commi 4 e 5 dell'allegato I.3 del Codice.
Il luogo di esecuzione dell'appalto è presso la Caserma "Caretto", sita in Via Miano n. 203 – 80144 Napoli.

Si è deciso di ricorrere all'istituto dell'appalto integrato, ai sensi dell'art. 44 del D. Lgs. n. 36/2023, in ragione delle seguenti principali motivazioni:
- complessità tecnica: necessarie lavorazioni specialistiche quali consolidamenti, adeguamenti sismici e impianti tecnologici complessi integrati;

- contenimento dei tempi: opera da fondi FESR con vincolo di ultimazione entro il 31.12.2029 e la tipologia di appalto consente di ridurre tempi intercorrenti tra la gara di progettazione e quella di esecuzione;
- riduzione del rischio varianti: l'affidamento della progettazione esecutiva all'appaltatore sposta la responsabilità della coerenza tra progetto ed esecuzione e mitiga il rischio di errori progettuali o incongruenze in fase realizzativa.

Responsabile Unico del Progetto è il Vice Capo IV Reparto "tecnico" pro-tempore del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.
Responsabile del procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione è il Capo pro-tempore dell'Unità di Missione "Napoli – Caretto", costituita presso la Direzione Lavori del Genio del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.
Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è il Capo pro-tempore del Servizio Appalti della Direzione Approvvigionamenti del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.
Direttore dei lavori è l'Ufficiale addetto alla Unità di Missione "Napoli – Caretto", costituita presso la Direzione Lavori del Genio del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.

1 PIATTAFORMA

1.1 LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)

L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.
L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.
La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;
- utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto dal documento denominato Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione.

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga della stessa per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga o la riapertura del termine di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e sul sito internet della stazione appaltante www.carabinieri.it, nella sezione "amministrazione trasparente", sotto-sezione "contratti pubblici", al seguente URL: https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/amm-trasp/gare-appalto/gare-appalto/cg_dirapp_1501_5_2_2026, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica del bando di gara ai sensi dell'art. 27 del Codice, né la riedizione della procedura.
Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la *par condicio* dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.
La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.
Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.
Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.
L'utilizzo e il funzionamento della PAD avvengono in conformità a quanto riportato nelle Regole che costituiscono parte integrante del presente disciplinare, anche se non materialmente allegate e consultabili sul sito acquistinretepa.it>chi siamo>come funziona al seguente link: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_comeFunziona_RegoleSistema.html, che costituiscono parte integrate del presente disciplinare.
L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.
La PAD è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.
L'accesso alla PAD potrebbe comunque essere, rallentato, ostacolato o impedito per interventi di manutenzione programmati sul Sistema o problematiche tecniche, che verranno, ove possibile, segnalati agli utenti con idoneo preavviso.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nelle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione.
In ogni caso è indispensabile:

a. disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;
b. disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni);
c. avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
d. avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
   - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digita le (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82 / 05);
   - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
   - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
- il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
- il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE), oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Si precisa che l'identificazione nelle suddette modalità è necessaria per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura.

Una volta completata la procedura di identificazione, per poter partecipare alla gara, l'utente dovrà associarsi alla P.IVA/Altro identificativo dell'operatore economico per conto del quale sta operando a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell'offerta. L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno della PAD dall'utente riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'utente all'interno della PAD si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico per il quale l'utente sta operando.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico devono essere effettuate contattando il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito www.acquistinretepa.it.

1.4 GESTORE DELLA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE

Fermo restando che, per la presente procedura, stazione appaltante ed Amministrazione aggiudicatrice è il Servizio Appalti della Direzione Approvvigionamenti del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, la stessa si avvale, per il tramite di Consip, del supporto tecnico del Gestore della PAD (ovvero il soggetto indicato sul sito www.acquistinretepa.it risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all'uopo esperita) incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento della piattaforma, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore della PAD ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento della piattaforma stessa, segnalando eventuali anomalie della medesima.

Il Gestore della PAD è, in particolare, responsabile della sicurezza logica e applicativa della piattaforma stessa ed è altresì responsabile dell'adozione di adeguate ed idonee misure tecniche ed organizzative al fine di garantire la conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR").

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

1. Decisione di contrarre;
2. Bando di gara;
3. Disciplinare di gara;
4. Bozza del contratto;
5. Capitolato speciale d'appalto;
6. Elaborati progettuali posti a base di gara.
7. Criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
8. Fac-simile domanda di partecipazione;
9. Dichiarazione multipla;
10. Patto di integrità;
11. Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione;
12. Documento di gara unico europeo (DGUE) sia in formato Word che in PDF;
13. Dichiarazione di presa visione dei luoghi oggetto dell'intervento;
14. Dichiarazione di mancato sopralluogo;
15. Dichiarazione di avvenuta presa visione e accettazione della documentazione progettuale posta a base di gara;
16. Dichiarazione costi della manodopera;
17. Dichiarazione oneri della sicurezza aziendali;
18. Istruzioni per la registrazione dell'operatore economico alla piattaforma telematica di negoziazione;
19. Partecipazione ad una gara di altre P.A. – Imprese – Manuale d'uso;
20. Linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere che prevede l'adozione di specifici KPI (Key Performance Indicator – Indicatori chiave di prestazione) inerenti alle Politiche di parità di genere nelle organizzazioni.

La suddetta documentazione, firmata digitalmente dal Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento, è disponibile sul sito internet www.carabinieri.it, nella sezione "amministrazione trasparente", sotto-sezione "contratti pubblici", al seguente URL: https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/amm-trasp/gare-appalto/gare-appalto/cg_dirapp_1501_5_2_2026 e sul sito internet www.acquistinretepa.it (nome iniziativa: **Progettazione ed esecuzione lavori efficientamento energetico per la realizzazione di edifici ad alta prestazione energetica presso la Caserma Caretto di Napoli** – numero/codice iniziativa: **6935595** accessibile dal menù "*vendi*", sottocartella "*altri bandi*").
Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da uno dei certificatori iscritti all'Elenco di cui all'articolo 29 del D. Lgs. 82/2005 e disponibile sul sito www.agid.gov.it. Sui suddetti siti Internet è disponibile la versione elettronica della documentazione in formato PDF/Word/Excel non firmata digitalmente. In caso di discordanza tra le due versioni in formato elettronico a prevalere sarà la versione firmata digitalmente.

Il progetto BIM verrà consegnato all'operatore economico aggiudicatario, mentre in fase di gara potrà essere richiesto al Col. Donato Mazzaro al tel. 0680982328 o all'indirizzo email donato.mazzaro@carabinieri.it.

La Deliberazione ANAC n. 262 del 20.06.2023, nell'individuare il FVOE (Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico) come "fascicolo" in cui sono contenuti tutti i dati che consentono la verifica dell'assenza delle cause di esclusione e dei requisiti di partecipazione alle procedure di evidenza pubbliche, all'art. 3 prevede che:

- il FVOE consente alle stazioni appaltanti di controllare assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti di selezione di cui agli articoli 94, 95, 98, 100 e 103 del codice in capo agli operatori economici partecipanti alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, agli ausiliari e ai subappaltatori;
- tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi alla PAD accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute.

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia l'acquisizione dei dati è effettuata ai sensi dell'articolo 40, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28.12.2000 e la relativa verifica è svolta con le modalità previste dall'articolo 71, comma 2, del medesimo decreto.

2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro le **ore 15.00** del giorno **15 dicembre 2026** in via telematica attraverso la sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione al Sistema stesso, ovvero all'indirizzo PEC crm45792@pec.carabinieri.it.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Si precisa che questa Stazione Appaltante non fornisce risposte su casistiche specifiche riguardanti il possesso dei requisiti di qualificazione da parte dei singoli concorrenti. La valutazione in ordine ai requisiti posseduti dai singoli concorrenti è rimessa al Seggio di gara.

Ai sensi dell'art. 88, comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite in formato elettronico, firmato digitalmente, almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla PAD "*Area comunicazioni*", ovvero all'indirizzo PEC indicato da ciascun concorrente in fase di domanda di partecipazione e sul sito istituzionale della stazione appaltante www.carabinieri.it, nella sezione "amministrazione trasparente", sotto-sezione "contratti pubblici", al seguente URL: https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/amm-trasp/gare-appalto/gare-appalto/cg_dirapp_1501_5_2_2026.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della PAD o il sito istituzionale.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la PAD e, per quanto non previsto dalla stessa piattaforma, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la "PAD" e sono accessibili nell'apposita "*Area comunicazioni*" sul sito internet www.acquistinretepa.it (nome iniziativa: **Progettazione ed esecuzione lavori efficientamento energetico per la realizzazione di edifici ad alta prestazione energetica presso la Caserma Caretto di Napoli** – numero/codice iniziativa: **6935595** accessibile dal menù "*vendi*", sottocartella "*altri bandi*"). È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Anche ai sensi dell'art. 88 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. l'operatore economico, con la presentazione dell'offerta, elegge automaticamente domicilio nell'apposita "*Area comunicazioni*" ad esso riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente la presente procedura. L'operatore economico elegge altresì domicilio presso la sede e l'indirizzo di posta elettronica certificata che ha indicato nella domanda di

partecipazione, al momento della presentazione dell'OFFERTA.
In caso di malfunzionamento della PAD, e comunque in ogni caso in cui il Servizio Appalti della Direzione Approvvigionamenti lo riterrà opportuno, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione inerente la presente procedura al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis,6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05 ovvero, invierà le comunicazioni inerenti la presente procedura per mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo indicato dal concorrente.
Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa PAD e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale. Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio; al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; alla richiesta di offerta migliorativa e al sorteggio di cui all'articolo 21; avvengono presso la PAD, ovvero all'indirizzo P.E.C. indicato in fase di domanda di partecipazione.
Ai medesimi fini, in caso di RTI o Consorzio ordinario di concorrenti, ogni impresa facente parte del RTI o del Consorzio, con la presentazione dell'offerta, elegge automaticamente domicilio nell'apposita area della PAD ad essa riservata.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.
In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del D. Lgs. n. 36/2023, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi di cui sopra si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto non è suddiviso in lotti funzionali, per garantire omogeneità e unitarietà dell'appalto, finalizzata a consentire un rilevante risparmio di spesa derivante dalla riduzione dei costi di gestione caratteristici di un unico operatore economico e per la necessità di garantire l'uniformità della scelta e installazione degli impianti che consentano maggiori vantaggi in ordine all'efficienza della gestione e la riduzione di sprechi.

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

n.	Descrizione delle prestazioni	CPV	P *(principale)* S *(secondaria)*	Importo Iva esclusa
1	*Lavori di efficientamento energetico per la realizzazione di edifici ad alta prestazione energetica, presso la Caserma "Caretto" di Napoli*	*45.45.40.00-4 Lavori di ristrutturazione*	*P*	*€ 18.953.954,47*
Di cui costi della manodopera soggetti a ribasso				*€ 5.140.005,51*
Di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso				*€ 308.310,94 (di cui € 8.564,64 quali*

	oneri per le interferenze ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008)
Importo totale relativo ai lavori posto a base di gara IVA esclusa	***€ 18.953.954,47***
IVA al 10%	*€ 1.895.395,45*
Importo totale lavori IVA inclusa	***€ 20.849.349,92***

n.	Descrizione delle prestazioni	CPV	P *(principale)* S *(secondaria)*	Importo Iva esclusa
1	*Progettazione esecutiva dei lavori di efficientamento energetico per la realizzazione di edifici ad alta prestazione energetica, presso la Caserma "Caretto" di Napoli*	*71.22.10.00-3 Servizi di progettazione di edifici*	*S*	*€ 233.088,95*
Di cui compenso per la progettazione esecutiva non soggetto a ribasso (65%)				*€ 151.507,82*
Di cui compenso per la progettazione esecutiva soggetto a ribasso (35%)				*€ 81.581,13*
Importo totale relativo alla progettazione posto a base di gara IVA esclusa				***€ 233.088,95***
C.N.P.A.I.A. (4%)				*€ 9.323,56*
IVA al 10% su onorario della progettazione esecutiva + C.N.P.A.I.A.				*€ 24.241,25*
Importo totale progettazione IVA inclusa				***€ 266.653,76***

Il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL), applicabile al personale dipendente impiegato dall'operatore economico aggiudicatario nelle attività oggetto dell'appalto, come prescritto all'art. 11, comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023, è il seguente:

- per i lavori relativi alle opere architettoniche e strutturali: CCNL per i lavoratori dipendenti da imprese del settore dell'edilizia e attività affini, codice CNEL F012;
- per i lavori relativi agli impianti elettrici e meccanici: CCNL per i lavoratori dipendenti da imprese metalmeccaniche e di installazione di impianti, codice CNEL C011.

Al presente appalto, comunque, possono partecipare anche operatori economici che applicano un CCNL diverso da quelli indicati, purché venga dichiarato che siano "*equivalenti*", ai sensi dell'allegato I.01 del D. Lgs. n. 36/2023, inserito dall'art. 73 del D. Lgs. n. 209/2025.

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera, ex art. 41, comma 14 del Codice, che la Stazione Appaltante ha stimato pari a € 5.140.005,51 IVA esclusa, calcolati sulla base del comma 13 del medesimo art. 41.

L'importo degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, **non soggetto a ribasso,** è pari a € 8.564,64.

La prestazione principale è quella relativa alla categoria SOA delle opere **OGI**, le altre sono quelle secondarie (scorporabili): **OS-21**, **OS-30**, **OS-3**, **OS-28** e **OG-9**.

Si riporta, nella tabella seguente, l'elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi.

Tabella n. 1 – Categorie dei lavori

Categorie	Importo in € IVA esclusa	Incidenza	Categoria	Qualificazione obbligatoria (SI/NO)	Classifica	Subappalto (*)
OG 1	€ 8.375.431,80	44,19 %	Prevalente	SI	VI	SI (max 50%)
OS-21	€ 5.279.760,12	27,86 %	Scorporabile	SI	V	SI (al 100%)
OS-30	€ 2.272.609,73	11,99 %	Scorporabile	SI	IV	SI (al 100%)
OS-3	€ 1.170.266,25	6,17 %	Scorporabile	SI	III	SI (al 100%)
OS-28	€ 1.085.763,95	5,73 %	Scorporabile	SI	III	SI (al 100%)
OG-9	€ 1.085.763,95	5,73 %	Scorporabile	SI	III	SI (al 100%)

(*) Il subappalto è consentito nei limiti sopra indicati ma con divieto del c.d. "subappalto a cascata", ai sensi dell'art. 119, comma 17 del D. Lgs. n. 36/2023, per:

- tutelare la specificità dell'appalto e la sicurezza dell'infrastruttura militare;
- esigenze di sicurezza sul lavoro, evitare infortuni attraverso un controllo diretto sui presenti in cantiere e restringere il numero di referenti;
- prevenire il rischio di infiltrazioni criminali;
- la peculiarità dell'opera e del contesto, che non consentono la perdita di controllo tecnico-operativo sulla effettiva durata dei lavori e realizzazione dell'opera.

Si riporta, nella successiva tabella, l'elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi.

Tabella – Categorie, ID e tariffe

Incarico di *Progettazione e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione*

ID.Opere DM 17/06/2016	L. 143/1949 Classi e categorie	DESCRIZIONE	Importo
S.04	**IX/b**	Adeguamento della struttura portante dell'edificio alle vigenti normative antisismiche.	**€ 1.759.920,04**
E.15	**I/c**	Opere edili di adeguamento dell'involucro esterno e di rifunzionalizzazione degli spazi interni comprensive delle relative opere provvisionali, rimozioni, demolizioni e trasporti a discarica.	**€ 2.791.810,60**
IA.01	**III/a**	Impianto per la produzione di acqua calda sanitaria, impianto idrico-sanitario, impianto di smaltimento reflui e antincendio	**€ 390.088,75**
IA.02	**III/b**	Impianti di ventilazione e climatizzazione	**€ 361.921,32**
IA.03	**III/c**	Adeguamento cabina MT/BT, impianto	**€ 1.014.244,12**

		illuminazione esterna, impianto elettrico edifici, impianto di gestione e controllo (BMS) e impianto fotovoltaico.	
TOTALE			**€ 6.317.984,82**

Per quanto riguarda l'equipollenza delle categorie di cui alla Legge n. 143/1949 si farà riferimento alla tabella Z-1 allegata al D.M. 17.06.2016.
Ai sensi dell'art. 8 del D.M. 17.06.2026 gradi di complessità maggiore qualificano anche per le opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera ritenute omogenee.
L'importo della progettazione a base di gara è stato calcolato ai sensi del decreto Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 "*Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice*".

La spesa complessiva della presente procedura sarà sostenuta con i fondi messi a disposizione della Regione Campania e tratti dal finanziamento sul programma regionale (PR) del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2021/2027 (priorità II – Obiettivo Specifico 2.1 – azione 2.1.2), negli esercizi finanziari 2027, 2028 e 2029.
Nell'atto negoziale che scaturirà dalla presente procedura sarà inserita una clausola di revisione dei prezzi, ai sensi dell'art. 60, comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023, comprendente la clausola di rinegoziazione di cui all'art. 9 del D. Lgs. n. 36/2023. Dette clausole sono dettagliatamente indicate nella bozza del contratto, consultabile sul sito internet www.carabinieri.it, nella sezione "amministrazione trasparente", sotto-sezione "bandi di gara e contratti", al seguente URL: https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/amm-trasp/gare-appalto/gare-appalto/cg_dirapp_1501_5_2_2026 e sul sito internet www.acquistinretepa.it (nome iniziativa **Progettazione ed esecuzione lavori efficientamento energetico per la realizzazione di edifici ad alta prestazione energetica presso la Caserma Caretto di Napoli** – numero/codice iniziativa: **6935595** accessibile dal menù "*vendi*", sottocartella "*altri bandi*").

3.1 DURATA

La progettazione deve concludersi entro 60 giorni solari e consecutivi a decorrere dal giorno successivo a quello dell'ordine di servizio con il quale il Responsabile del Procedimento per la fase esecutiva dispone che l'affidatario dia immediato inizio alla redazione del progetto esecutivo, mentre i lavori devono concludersi entro 590 giorni solari e consecutivi decorrenti dal giorno successivo a quello del verbale di consegna dei lavori.

3.2 REVISIONE PREZZI

Qualora, per la componente lavori, nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera superiore al tre per cento dell'importo complessivo, i prezzi saranno aggiornati, nella misura del novanta per cento del valore eccedente la variazione del tre per cento applicata alle prestazioni ancora da eseguire. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizza l'indice sintetico revisionale di cui alla Sezione II dell'Allegato II.2-bis al D. Lgs. n. 36/2023, in aderenza a quanto previsto dall'art. 60, comma 3, let. b) del D. Lgs. n. 36/2023 (*per le modalità si rimanda a quanto previsto nella bozza del contratto*).
Per la componente relativa alla progettazione esecutiva, ove ne ricorrano i presupposti, si applica la disciplina prevista dall'art. 60 del D. Lgs. n. 36/2023 e dalla Sezione III dell'Allegato II.2-bis per i servizi, tenuto conto della natura delle prestazioni, della durata delle stesse e degli indici applicabili. La revisione, ove spettante, opera al superamento della soglia prevista per i servizi e nella misura stabilita dalla normativa vigente (*per le modalità si rimanda a quanto previsto nella bozza del contratto*).

Le clausole di revisione dei prezzi indicate nella bozza del contratto sono state redatte conformemente ai requisiti dell'Allegato II.2-bis del D. Lgs. del 31 dicembre 2024 n. 209, al fine di fornire meccanismi automatici di riequilibrio contrattuale al verificarsi delle particolari condizioni di cui all'art. 60, comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023.
Quando l'applicazione dell'art. 60 del D. Lgs. n. 36/2023 non garantisce il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale e non è possibile garantire il medesimo principio mediante rinegoziazione secondo buona fede, è sempre fatta salva la possibilità per la stazione appaltante o l'appaltatore di invocare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto.

3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE.

Opzione di proroga del contratto: /.
Variazione fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'atto negoziale, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D. Lgs. n. 36/2023.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.

Sono ammessi tutti gli operatori economici previsti dall'art. 65 del D. Lgs. n. 36/2023, compresi i concorrenti appositamente e temporaneamente raggruppati ai sensi dell'art. 65, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 36/2023 e aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 65, comma 2, lett. g) del D. Lgs. n. 36/2023.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli art. 67 e 68 del Codice.
I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, let. d) del D. Lgs. n. 36/2023 che intendano eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre.
I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 36/2023 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre.
Qualora la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 36/2023, è tenuta anch'essa a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.
E' fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.
Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete;
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del D. Lgs. n. 36/2023 che ha designato una consorziata esecutrice la quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 (dieci) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina

prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (*cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013*).

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 68, comma 1 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice, nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (F.V.O.E.).

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Le circostanze di cui all'art. 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'art. 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Non possono partecipare alla procedura di affidamento né possono essere affidatari di subappalti i soggetti per i quali sussistano:

- le cause di esclusione "automatiche" previste da:
  - art. 94, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) del D. Lgs. n. 36/2023;
  - art. 94, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023;

- art. 94, comma 5, lettere a), b), c), d), e) e f) del D. Lgs. n. 36/2023;
- art. 94, comma 6, del D. Lgs. n. 36/2023;

- le cause di esclusione "non automatiche" previste da:
  - art. 95, comma 1, lettere a), b), c), d) e e) del D. Lgs. n. 36/2023;
  - art. 95, comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023;
- le cause di esclusione previste dall'art 98 (*Illecito professionale grave*) del D. Lgs. n. 36/2023;
- l'applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 159/2011 oppure l'estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti, degli effetti di una delle misure stesse irrogate nei confronti di un convivente, con riguardo alle stesse figure societarie indicate nell'art. 94, commi 3 e 4 del D. Lgs. n. 36/2023;
- sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare d'appalto, ai sensi dell'art. 67, comma 8, del D. Lgs. n. 159/2011, con riguardo alle stesse figure societarie indicate nell'art. 94, commi 3 e 4 del D. Lgs. n. 36/2023;
- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione;
- piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis, comma 14, della Legge 18.10.2001, n. 383, come sostituito dal D. L. 25.09.2002, n. 210, convertito con modificazioni dalla Legge 22.11.2002, n. 266.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (*c.d. self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-*ter*, del d.lgs. del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.
Sono **esclusi** dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti che, al momento della presentazione dell'offerta, non caricano nel FVOE (ove non sia già presente), copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del D. Lgs. n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (*parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3697 del 2 ottobre 2025*).
Sono **esclusi** dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA.

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti.
La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).
L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima, in conformità alla delibera ANAC n. 262 del 20.06.2023.
I partecipanti devono possedere i requisiti minimi stabiliti nella Parte I e Parte III dell'allegato II.12 del Codice, come di seguito dettagliati.
Ai sensi dell'art. 18, comma 5 dell'Allegato II.12 del Codice il requisito di idoneità professionale è attestato ai sensi dell'art. 100 del Codice.
Ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. e) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

6.1 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE, ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE

Costituisce requisito di idoneità professionale l'i**scrizione** nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura, oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del D. Lgs. n. 36/2023.
Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro delle Imprese è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Inoltre, i concorrenti, **pena di esclusione dalla gara,** devono essere in possesso dei seguenti requisit:

- attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'allegato II.12 del Codice, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere;
- i concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate *all'art. 2, co. 2, Allegato II.12*.;
- i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria dei soggetti di cui all'art. 65, co. 2, lett. b), c) e d), del Codice, devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal Codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- per i primi cinque anni dalla costituzione dei soggetti di cui all'art. 65, co. 2, lett. b), c) e d), del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi posseduti dalle singole imprese consorziate, vengono sommati in capo al consorzio;
- per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale, i requisiti devono essere posseduti dal mandatario per i lavori di categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo; i lavori riconducibili alla categoria prevalente o alle categorie scorporate, possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento di tipo orizzontale;
- l'operatore economico, singolo o riunito nelle forme di cui all'art. 65 dello stesso Codice, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale (con esclusione dei requisiti di cui all'art. 94 e 95), nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'allegato II.12, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura dei legami con questi ultimi. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Per i concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all'Unione Europea, o in Paesi Terzi firmatari dell'Accordo sugli Appalti Pubblici (AAP), il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dall'allegato II.12 verrà accertato, conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attestano la conformità al testo originale in lingua madre.

6.2. REQUISITI PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI.

Nello specifico i concorrenti, *a pena di esclusione*, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a. Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co. 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
b. Attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'allegato II.12 del Codice, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere.
   I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate *all'art. 2, co. 2, Allegato II.12*.

Si precisa che, pena l'esclusione, nel caso in cui sia richiesta una qualificazione pari o superiore alla III, l'attestazione SOA dovrà riportare l'indicazione del possesso della certificazione di qualità ai sensi dell'art. 16, co. 1, Allegato II.12.

Per la *comprova del requisito* la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

I concorrenti che eseguono i lavori con la propria organizzazione d'impresa o tramite imprese collegate o controllate dovranno essere in possesso dei requisiti di cui alla seguente tabella:

Categorie	Importo in € IVA esclusa	Incidenza	Categoria	Qualificazione obbligatoria (SI/NO)	Classifica	Subappalto
OG-1	€ 8.375.431,80	44,19 %	Prevalente	SI	VI	SI (max 50%)
OS-21	€ 5.279.760,12	27,86 %	Scorporabile	SI	V	SI (al 100%)
OS-30	€ 2.272.609,73	11,99 %	Scorporabile	SI	IV	SI (al 100%)
OS-3	€ 1.170.266,25	6,17 %	Scorporabile	SI	III	SI (al 100%)
OS-28	€ 1.085.763,95	5,73 %	Scorporabile	SI	III	SI (al 100%)
OG-9	€ 770.122,62	4,06 %	Scorporabile	SI	III	SI (al 100%)
Totale lavori	**€ 18.953.954,47**				**Importo massimo complessivo subappaltabile**	**€ 14.766.238,57**

Qualora il concorrente non possieda tutte le categorie di lavori previste per la partecipazione al presente appalto e voglia subappaltare, nei limiti previsti, la/le categoria/e scorporabile/i, deve possedere i requisiti mancanti relativi a ciascuna delle categorie scorporabili oggetto di subappalto, con riferimento alla categoria prevalente (*art. 12 del D. L. n. 47/2014, che rimanda all'art. 92, comma 7 del D.P.R. n. 207/2010*).

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 65, co. 2, lettera e), del Codice, i consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lettera f), del Codice e i soggetti di cui all'art. 65, co. 1, lettera h), del Codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate (***art. 30, co. 2, Allegato II.12***).

I concorrenti devono dichiarare, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, con le modalità di cui all'art. 38, comma 3 (allegando copia di un documento d'identità in corso di validità del dichiarante), il **possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in corso di validità, rilasciata da appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'A.N.AC..** Detta attestazione di qualificazione – **a pena di esclusione** – deve recare l'iscrizione dell'impresa per le categorie e corrispondenti classifiche adeguate alle potenzialità richieste nella predetta tabella. Si chiede di allegare copia conforme all'originale dell'attestazione SOA dell'operatore economico dichiarante.

6.3. REQUISITI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE.

Nel caso in cui l'operatore economico intenda dare corso alla progettazione direttamente, oltre ai requisiti richiesti come esecutore dovrà essere in possesso dei requisiti tecnico professionali per la progettazione.

Se in possesso di attestazione SOA di progettazione e costruzione dovrà attestare che i requisiti tecnico professionali richiesti dal presente bando sono posseduti dal proprio staff di progettazione costituito ai sensi dell'art. 18, co. 11, Allegati II.12.

I concorrenti in possesso di attestazione SOA di sola costruzione devono o avvalersi di professionisti qualificati da indicare nell'offerta o partecipare alla gara in associazione temporanea con uno o più soggetti ai sensi dell'art. 66, co. 1, del D.Lgs. n. 36/2023, i quali necessariamente rivestono il ruolo di

mandante. Nel caso di pluralità di professionisti, quest'ultimi si dovranno presentare nelle forme di cui all'art. 66, co. 1, lett. a), b), c), d), e), f) e g), del D.Lgs. n. 36/2023.
Se il concorrente è in possesso di attestazione SOA per sola costruzione dovrà indicare nell'offerta:
- l'operatore economico incaricato della progettazione di cui all'art. 66, co. 1, del D.Lgs. n. 36/2023, o più professionisti tra loro riuniti in sub raggruppamento temporaneo di cui alla lettera f), del quale il concorrente intende avvalersi;
- l'associazione in raggruppamento temporaneo in qualità di mandante ai fini della progettazione, di un operatore economico progettista di cui all'art. 66 del D.Lgs. n. 36/2023, o più professionisti tra loro riuniti in sub raggruppamento, applicando le disposizioni dell'art. 68 D.Lgs. n. 36/2023.

In ogni caso, l'incarico di progettazione deve essere svolto da professionisti abilitati alla professione iscritti negli appositi albi e in possesso delle abilitazioni professionali previste dalla vigente normativa, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede d'offerta, *pena l'esclusione dalla gara*.
In sede di offerta deve essere indicata la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.
Il soggetto che si occupa del coordinamento per la sicurezza dovrà possedere la relativa abilitazione (art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008).

6.4 REQUISITI DI ORDINE GENERALE PER I PROFESSIONISTI.

Non è ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti che si avvalgono di professionisti indicati o associati per i quali sussistono:
- le cause ostative alla partecipazione previste dagli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023;
- l'inesistenza dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3 del D.M. n. 263/2016, in caso di società di ingegneria o di società di professionisti.

Nel caso in cui i concorrenti non possiedano i requisiti per l'affidamento dei servizi di progettazione o possiedano l'attestazione SOA per la sola attività di costruzione, l'assenza delle cause ostative deve essere dichiarata dai soggetti associati o indicati dal concorrente, compilando il modello DGUE allegato al presente disciplinare

6.5 REQUISITI ECONOMICO FINANZIARI E TECNICO ORGANIZZATIVI DEI PROFESSIONISTI.

- Requisiti di idoneità professionale

A pena di esclusione, l'operatore economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) Iscrizione in registri commerciali - Limitatamente agli operatori economici costituiti in forma societaria o di consorzio di cooperative o consorzio stabile, è richiesta l'iscrizione al pertinente Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, che deve essere dichiarata come segue: 1. numero e località di iscrizione; 2. attività pertinenti l'oggetto dell'affidamento, in relazione alle prestazioni assunte dall'operatore economico; Il Concorrente non stabilito in Italia, ma in altro Stato, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
b) Iscrizione in registri/albi professionali - Ai Professionisti coinvolti, sia in forma individuale che associata, che come componenti di società di professionisti o di ingegneria, sono richiesti i seguenti requisiti:
   - Iscrizione all'Ordine degli Ingegneri o degli Architetti, nella sezione A. Il Concorrente non stabilito in Italia, ma in altro Stato, presenta iscrizione ad apposito Albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Il Concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui alla domanda di partecipazione, il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato.
   - Abilitazione alla redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e relativi allegati, ai sensi dell'art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008 (e s.m.i.). Il Concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui alla domanda di

partecipazione, i dati relativi al possesso, in capo al professionista, dei requisiti suddetti. È ammessa la coincidenza nello stesso soggetto delle predette figure professionali.

- Abilitazione all'esercizio della professione di geologo. Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui alla domanda di partecipazione, il nominativo e gli estremi dell'iscrizione all'Ordine dei Geologi e ne specifica la forma di partecipazione tra quelle di seguito indicate:
  - componente di un raggruppamento temporaneo;
  - associato di una associazione tra professionisti;
  - socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria;
  - dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all'albo professionale e munito di partiva IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal D.M. 2 dicembre 2016, n. 263.

Requisiti del gruppo di lavoro

c) Più specificamente l'operatore economico dovrà possedere le qualifiche professionali necessarie ai fini:
   - della progettazione delle opere oggetto di affidamento;
   - del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, ai sensi dell'art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008;
   - della redazione della relazione paesaggistica (qualora prevista);
   - della redazione della relazione geologica;

   A tal fine l'operatore economico deve precisare il rapporto che intercorre con tali soggetti. Indipendentemente dalla natura giuridica del concorrente che presenterà la propria offerta, l'incarico dovrà essere espletato, a pena di esclusione, da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione del DGUE, con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali.

   Tra i professionisti deve essere individuato il soggetto (Professionista e persona fisica) incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni.

- Requisiti di capacità economico-finanziaria dei professionisti

Il progettista, ai sensi del comma 1-bis, all'art. 40 dell'allegato II.12 del D. Lgs. n. 36/2023, dovrà dimostrare la capacità economico-finanziaria:

a) tramite una copertura assicurativa con massimale pari al 10% dell'importo delle opere;

oppure, in alternativa:

b) mediante il fatturato globale minimo riferito a servizi tecnici di ingegneria e architettura maturato nei migliori 3 esercizi degli ultimi 5 anni antecedenti la pubblicazione del bando, di importo complessivo almeno pari a € 233.088,95 (pari all'onorario della progettazione esecutiva, esclusa C.N.P.A.I.A. ed esclusa IVA).

   La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:
   - per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
   - per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
   - dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.
   - Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

- <u>Requisiti di capacità tecnica e professionale dei professionisti</u>

Il progettista, ai sensi del comma 1-bis, all'art. 40 dell'allegato II.12 del D. Lgs. n. 36/2023, dovrà dimostrare di aver eseguito, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, contratti analoghi a quello in affidamento, anche a favore di soggetti privati, secondo una delle seguenti modalità alternative:

a) n. 2 (due) servizi di ingegneria e architettura relativi a progettazione e/o direzione lavori, anche dello stesso tipo, con le seguenti caratteristiche per ciascuna delle categorie e ID della seguente tabella, al lordo dell'eventuale ribasso di gara, IVA e oneri di legge esclusi, di importo complessivo (si considera, quindi, la somma degli importi dei due servizi), per ogni categoria e ID, almeno pari a 0,80 volte il valore delle opere considerato per la medesima categoria

oppure:

b) n. 1 (un) servizio di ingegneria e architettura relativo a progettazione e/o direzione lavori con le seguenti caratteristiche per ciascuna delle categorie e ID della seguente tabella, al lordo dell'eventuale ribasso di gara, IVA e oneri di legge esclusi, di importo, per ogni categoria e ID, almeno pari a 0,80 volte il valore delle opere considerato per la medesima categoria.

ID.Opere DM 17/06/2016	L. 143/1949 Classi e categorie	DESCRIZIONE	Importo
S.04	**IX/b**	Adeguamento della struttura portante dell'edificio alle vigenti normative antisismiche.	**€ 1.759.920,04**
E.15	**I/c**	Opere edili di adeguamento dell'involucro esterno e di rifunzionalizzazione degli spazi interni comprensive delle relative opere provvisionali, rimozioni, demolizioni e trasporti a discarica.	**€ 2.791.810,60**
IA.01	**III/a**	Impianto per la produzione di acqua calda sanitaria, impianto idrico-sanitario, impianto di smaltimento reflui e antincendio	**€ 390.088,75**
IA.02	**III/b**	Impianti di ventilazione e climatizzazione	**€ 361.921,32**
IA.03	**III/c**	Adeguamento cabina MT/BT, impianto illuminazione esterna, impianto elettrico edifici, impianto di gestione e controllo (BMS) e impianto fotovoltaico.	**€ 1.014.244,12**
TOTALE			**€ 6.317.984,82**

Per ciascun incarico dovranno essere forniti, oltre all'importo delle opere, la descrizione della prestazione, specificandone classi, categorie, nonché il soggetto che ha svolto il servizio ed il relativo committente.

I servizi di ingegneria valutabili sono quelli iniziati ed ultimati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo, per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.

Tale requisito, che può essere soddisfatto mediante servizio reso sia per Committente Pubblico che Privato, deve essere riferito ad un unico componente di un eventuale raggruppamento, indifferentemente capogruppo e/o uno o più mandanti.

In caso di servizi prestati a favore di Pubblica Amministrazione o Enti Pubblici devono essere dimostrati (*in fase di verifica sul possesso dei requisiti da parte dell'aggiudicatario*) mediante:

- originale o copia conforme del certificato rilasciato dall'Amministrazione/Ente contraente, con

l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

In caso di servizi prestati a favore di Committente Privato, mediante:

- originale o copia conforme del certificato rilasciato dal Committente Privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

In aggiunta all'esibizione di quanto sopra, l'operatore economico (*in fase di verifica sul possesso dei requisiti da parte dell'aggiudicatario*) dovrà allegare una distinta del servizio analogo contenente le seguenti precisazioni:

- individuazione del Committente, in termini di generalità e recapito;
- la descrizione del servizio e l'ubicazione;
- il periodo di svolgimento del servizio (mese/anno di inizio e mese/anno di fine);
- l'importo dei lavori: da estrapolare, quello riferito alla Categoria richiesta, se comprendente anche lavori riferiti a Categorie e Classi diverse e quello riferito agli ultimi 10 (dieci) anni, nel caso in cui l'attività fosse iniziata prima;
- l'operatore economico che ha svolto il servizio e, in caso di operatore economico in forma societaria, il professionista o i professionisti che hanno svolto effettivamente il servizio;
- la percentuale di incidenza della prestazione svolta dall'operatore economico offerente nel caso il lavoro sia stato oggetto di servizi svolti a suo tempo in forma aggregata con terzi diversi da quelli aggregati nella presente gara; solo tale percentuale è considerata ai fini del requisito.

Per servizi svolti:

- a partire dal 21 dicembre 2013, sono utilizzabili lavori classificabili con lo "ID Opere" di cui all'allegato TAVOLA Z-1 al D.M. n. 143/2013 ed i lavori della medesima categoria avente un grado di complessità "G" pari o superiore a quello previsto per l'intervento da progettare.
- prima del 21 dicembre 2013, si applica lo stesso criterio, equiparando le classi e categorie di cui all'art. 14 della Legge n. 143 del 1949 alle corrispondenti Classificazioni, come specificato nella tabella precedente.

Quanto innanzi, in ragione dell'applicazione del criterio di analogia sulla base delle condizioni sostanziali e di fatto, al fine di una ragionevole coerenza sostanziale più che formale tra i lavori oggetto dei servizi in gara e i lavori per i quali sono stati svolti i servizi in precedenza, in modo da consentire lavori oggettivamente analoghi ed estromettere lavori altrettanto oggettivamente eterogenei o non pertinenti. Sono utilizzabili anche lavori ai quali non è attribuita una classificazione in quanto eseguiti per soggetti Privati, oppure è attribuita una diversa classificazione rispetto a quanto sopra previsto, purché oggettivamente ed in modo comprovabile si tratti di lavori riconducibili alla Classificazione richiesta.

Il concorrente, al fine di documentare il requisito richiesto dovrà produrre la dichiarazione di cui al modello DGUE allegato al presente disciplinare. I servizi valutabili ai fini del soddisfacimento del requisito sono quelli iniziati e ultimati nel **decennio antecedente** la data di pubblicazione del bando, oppure la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.

Si precisa che:

a. il concorrente deve fornire l'elenco dei professionisti che svolgeranno i servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali;
b. i soggetti e i loro collaboratori che firmano il progetto non devono partecipare a più di un raggruppamento né partecipare, contemporaneamente, in forma singola e quale componente di un raggruppamento temporaneo e comunque nessuno degli anzidetti soggetti deve essere amministratore, socio, dipendente consulente con rapporto esclusivo con società di professionisti o società di ingegneria che partecipano alla stessa gara;
c. i soggetti, se costituiti in forma di società di ingegneria devono disporre del direttore tecnico in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del D.M. n. 263/2016.

Il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito, *a pena di esclusione*, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

6.6 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE e GEIE.

I soggetti di cui all'art. 65 comma 2, lett. e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Requisiti di idoneità professionale.
Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese di cui al punto 6.1 (*per l'affidamento dei lavori*) e 6.5 (*per l'affidamento della progettazione*) deve essere posseduto:
- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete, nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico-finanziaria.
Non previsti per il presente appalto.

Requisiti di capacità tecnico-professionale.
Devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso.
Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del codice, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del codice e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato (come previsto all'art. 30, comma 2 dell'Allegato II.12 del Codice).
Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno a essa affidati (come previsto all'art. 30, comma 4 dell'Allegato II.12 del Codice).

Ciascun Professionista/Società/Studio associato da un concorrente non può contestualmente essere associato singolarmente o in Raggruppamento o in Studio Associato alla medesima gara da altri concorrenti, **pena esclusione degli stessi concorrenti dalla gara.**

Per i raggruppamenti temporanei è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista, ai sensi dell'art. 39 dell'allegato II.12 del D. Lgs. n. 36/2023, laureato abilitato da meno di cinque anni (*prendendo come riferimento la data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte relative al presente appalto*) **all'esercizio della professione quale progettista** secondo le norme dello Stato membro dell'Unione Europea di residenza. I requisiti del giovane professionista non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti.

Il giovane professionista, obbligatorio per i R.T.I., ai sensi dell'art. 39, comma 1 dell'allegato II.12 del D. Lgs. n. 36/2023 non deve:
- essere necessariamente il mandante (*ai sensi della Delibera ANAC n. 1178 del 19.12.2018*);

- possedere una specifica tipologia di rapporto professionale con gli altri esponenti del raggruppamento temporaneo di professionisti (*ai sensi della Sentenza del Consiglio di Stato n. 1680 del 02.05.2016*).

Il giovane professionista, eventualmente incaricato come mandante, non ha obblighi di qualificazione.

Ai sensi dell'art. 68 del D. Lgs. n. 36/2023 è fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento di indicare, in sede di gara, i ruoli rispettivamente assunti (mandataria e mandante/i).

6.7 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI.

I soggetti di cui all'art. art. 65 comma 2, lett. b), c) e d) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Requisiti di idoneità professionale.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese di cui al punto 6.1 (*per l'affidamento dei lavori*) e 6.5 (*per l'affidamento della progettazione*) deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

I consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 1, lettera d), e 67, comma 4, del codice, eseguono i lavori o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Per i primi cinque anni dalla costituzione dei soggetti di cui all'art. 65, co. 2, lett. b), c) e d), del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi posseduti dalle singole imprese consorziate, vengono sommati in capo al consorzio.

6.8 COOPTAZIONE.

Si applica l'art. 68, comma 12 del D. Lgs. n. 36/2023.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari, per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o migliorare la propria offerta (*nel caso di gara con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa*).

Ai sensi dell'art. 104 del D. Lgs. n. 36/2023, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 65 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale di cui all'art. 100, comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 36/2023 avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, presentando: il contratto di avvalimento (*che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti*), la dichiarazione del concorrente attestante di volersi avvalere dei requisiti (*tecnici e/o economici*) di cui è carente in possesso dell'impresa ausiliaria e la dichiarazione dell'impresa ausiliaria con la quale si impegna a mettere a disposizione dell'impresa ausiliata e della stazione appaltante i requisiti di cui il concorrente è carente, per tutta la durata dell'appalto, secondo le prescrizioni previste dall'art. 104 del D. Lgs. n. 36/2023.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.
Nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria non possono partecipare alla stessa gara, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso ad idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad un unico centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.
Ai sensi dell'art. 372, comma 4 del Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'art. 40 del succitato codice ed il momento del deposito previsto dall'art. 47 del codice medesimo, è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.
L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.
Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di Commercio.
L'ausiliaria deve:
- possedere i requisiti previsti dal paragrafo 5 e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio D.G.U.E. da compilare nelle parti pertinenti;
- possedere i requisiti di cui al paragrafo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio D.G.U.E., da compilare nelle parti pertinenti;
- impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento;
- presentare le dichiarazioni integrative nei termini indicati al paragrafo **15.3.**

In caso di avvalimento cosiddetto "*tecnico-operativo*" sussiste sempre l'obbligo di definire in modo specifico le risorse messe a disposizione dall'ausiliaria, per cui nel contratto di avvalimento i contraenti sono tenuti ad indicare, con precisione, i mezzi aziendali ed il personale che la società ausiliaria fornisce all'ausiliata per eseguire l'appalto, **pena l'esclusione dalla gara**.
Si evidenzia che nel caso di avvalimento tecnico-operativo, ovvero avente ad oggetto requisiti diversi rispetto a quelli di capacità economico-finanziaria, sussiste sempre l'esigenza di una messa a disposizione in modo specifico delle risorse determinate e va esclusa la validità del contratto di avvalimento che applichi formule contrattuali del tutto generiche, ovvero meramente riproduttive del dato normativo o contenenti parafrasi della clausola della *lex specialis* descrittiva del requisito oggetto dell'avvalimento stesso. A tal riguardo, non è idonea a supplire tale genericità la presenza di un elenco descrittivo di beni e risorse inerente all'esecuzione dell'appalto, sottoscritta unicamente dall'impresa ausiliata, neppure sotto il profilo della determinabilità dell'oggetto del contratto di avvalimento. La dichiarazione unilaterale di un elenco di beni inerenti all'appalto non fa parte del contratto di appalto, non costituendone un allegato e, pertanto, non sopperisce la mancanza delle risorse nel contratto di avvalimento.
Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione:
- delle dichiarazioni dell'ausiliario;
- del contratto di avvalimento, a condizione che il contratto sia stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Il contratto di avvalimento deve essere caricato nella documentazione amministrativa, ovvero nell'offerta tecnica qualora l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta.

L'avvalimento è limitato, pena esclusione, ad una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di lavoro in ragione della peculiarità delle prestazioni relative alla realizzazione di opere da realizzare, come meglio specificato nella documentazione progettuale posta a base di gara.
Perciò, è previsto il divieto di utilizzo frazionato da parte dell'impresa ausiliaria dei singoli requisiti economici – finanziari e tecnico – organizzativi che hanno consentito il rilascio dell'attestazione di categoria.
Pertanto:

- non è ammesso il cumulo di requisiti di più soggetti ausiliari relativamente alla stessa categoria di lavori;
- il concorrente può avvalersi di un solo operatore economico ausiliario per ciascuna delle categorie.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.
Per quanto riguarda i requisiti titoli di studio e/o professionali o esperienze professionali pertinenti eventualmente richiesti, il concorrente può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste.
L'operatore economico non può avvalersi di più operatori ausiliari per dimostrare il requisito del servizio di punta.
Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 (dieci) giorni, decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.
Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'ANAC il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'art. 96, comma 15 del D. Lgs. n. 36/2023. L'appaltatore può indicare un altro ausiliario nel termine di 10 (dieci) giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.
L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

8. SUBAPPALTO

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione contrattuale.
Il subappalto è consentito nei limiti previsti nel precedente paragrafo 6.2, con divieto del c.d. "*subappalto a cascata*", ai sensi dell'art. 119, comma 17 del D. Lgs. n. 36/2023, per:

- tutelare la specificità dell'appalto e la sicurezza dell'infrastruttura militare;
- esigenze di sicurezza sul lavoro, evitare infortuni attraverso un controllo diretto sui presenti in cantiere e restringere il numero di referenti;
- prevenire il rischio di infiltrazioni criminali;
- la peculiarità dell'opera e del contesto, che non consentono la perdita di controllo tecnico-operativo sulla effettiva durata dei lavori e realizzazione dell'opera.

Il concorrente indica, all'atto dell'offerta, i lavori o le parti di opere che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dall'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023; in mancanza di tali indicazioni il subappalto **è vietato**.
Si precisa che:

- la mancanza o l'invalidità della dichiarazione di subappalto, per quelle categorie a qualificazione obbligatoria non possedute dal concorrente, comporterà l'esclusione dalla gara;
- ove il ricorso al subappalto non sia necessario ai fini della qualificazione, la mancanza o l'invalidità della dichiarazione non comporterà l'esclusione dalla gara, ma in tal caso l'Amministrazione non autorizzerà richieste successive di subappalto

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023.
Si avvisa che l'A.D. corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi (ai sensi dell'art. 119, comma 11 del D. Lgs. n. 36/2023):
- quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
- in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire:
- l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al precedente paragrafo 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto;
- le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, in base all'attuale normativa di settore. Nello specifico, in caso di nuove assunzioni, il concorrente deve dichiarare di impegnarsi a riservare una quota pari almeno al 30 % delle assunzioni necessarie all'occupazione giovanile e una quota pari almeno al 30 % delle assunzioni necessarie all'occupazione femminile.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.
Al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, l'aggiudicatario si impegna a rispettare quanto previsto dalla vigente normativa di settore e consegnare:
- la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'art. 1, comma 2 dell'allegato II.3 del D. Lgs. n. 36/2023;
- la dichiarazione circa il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, di cui all'art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68.

Nel caso in cui intenda partecipare una società estera, ubicata in un Paese in cui non è presente una corrispondente ed analoga normativa di riferimento, ai fini della partecipazione dovrà presentare apposita dichiarazione, a firma del legale rappresentante, che attesti tale situazione.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, **a pena di esclusione**, da una garanzia provvisoria di **€ 383.740,87** (**trecentoottanta-tremilasettecentoquaranta/87**), pari al 2% del valore del prezzo posto a base di gara (IVA esclusa), a garanzia dell'offerta, costituita in data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte, resa a favore

della presente stazione appaltante e sottoscritta da un soggetto legittimato a rilasciare la garanzia e ad impegnare il concorrente.
Ai sensi dell'art. 106, comma 6 del D. Lgs. n. 36/2023, la garanzia provvisoria copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D. Lgs. n. 159/2011. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali e la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 104 del D. Lgs. n. 36/2023, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 104, comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.
Sulla garanzia provvisoria deve essere apposta la seguente motivazione:
"*Cauzione per concorrere alla gara indetta dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Direzione Approvvigionamenti – Servizio Appalti, per l'affidamento dell'appalto integrato di progettazione ed esecuzione di lavori di efficientamento energetico per la realizzazione di edifici ad alta prestazione energetica, presso la Caserma "Caretto" di Napoli – C.I.G. BDEAE35445 – C.U.P. D66G17000500006*".
La cauzione provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o di fideiussione.
La cauzione è costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente.
In alternativa alla predetta forma di deposito è consentita, allo stesso titolo, la presentazione di valida **fideiussione bancaria o assicurativa,** rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previste dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziaria iscritti all'albo di cui all'art. 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al D. Lgs. 01.09.1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D. Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
La garanzia fideiussoria deve essere emessa firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso alle piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art. 8-ter, comma 1 del D. L. 14.12.2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.02.2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'art. 26, comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023.
In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 106, comma 9 del D. Lgs. n. 36/2023.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie, secondo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/new.garanzie.finanziarie.18.07.2025.
La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.
L'operatore economico deve presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia, ovvero la P.E.C. della società/istituto di credito emittente.
La fideiussione, **pena l'esclusione**, deve:
- contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- essere intestata a:

- operatore economico che concorre singolarmente;
- tutti gli operatori economici riuniti del costituendo o costituito R.T.I. o consorzio ordinario o GEIE;
- tutti gli operatori economici retisti che partecipano alla gara ed all'organo comune, ove previsto, per tutte le forme di contratti di rete;

- essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- avere validità non inferiore **a 180 giorni** dalla data di presentazione dell'offerta;
- prevedere espressamente:
  - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile;
  - la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile;
  - l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, ai sensi dell'art. 106 comma 5 del D. Lgs. 36/2023, su richiesta della stazione appaltante nel caso in cui, al momento della sua scadenza, non sia intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Nessuno dei suddetti titoli di garanzia può essere sostituito con le forme autocertificative di cui al D.P.R. n. 445/2000.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del D. Lgs. n. 36/2023 l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:

a. riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
   - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
   - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione;
b. riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla precedente lett. a);
c. riduzione del 20 % in caso di possesso da parte del concorrente di una o più delle seguenti certificazioni/marchi: UNI CEI EN ISO 50001; ISO/IEC 27001:2022; UNI EN ISO 14001, UNI EN ISO 9001; UNI/Pdr 125, Ecolabel e EMAS, anche cumulabile con quelle indicate alle lett. a), b) e c). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
   - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
   - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'art. 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute, qualora non già presenti, nel fascicolo virtuale.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.
È onere dell'operatore economico dimostrare che tale documento sia stato costituito in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 80/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (esempio, marcatura temporale).
In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà **all'esclusione** del concorrente dalla procedura di gara.
Non è sanabile – e quindi è causa di esclusione – la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10.1. GARANZIA DEFINITIVA

Il soggetto affidatario, qualora aggiudicatario, dovrà costituire e presentare all'atto della stipula, ai sensi e con le modalità dell'art. 117, del D.lgs. 36/2023 apposita "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 106 del Codice, munita di autentica notarile.
L'importo di detta garanzia sarà pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale ovvero, qualora il ribasso offerto sia superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanto sono quelli eccedenti il 10%. Se il ribasso, invece, è superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (art. 117, comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023).

10.2. POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE PER DANNI ALLE OPERE E VERSO TERZI

L'Affidatario consegna al Direttore dei Lavori, almeno 10 giorni prima della consegna degli stessi, una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle Stazioni Appaltanti durante i lavori, sulla base dell'art. 117 co. 10 del Codice, con massimale non inferiore a € 18.953.954,47 (importo stimato dei lavori oggetto della progettazione).
La predetta polizza assicura la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro, ai sensi dell'art. 117, comma 10 del D. Lgs. n. 36/2023. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

11. SOPRALLUOGO

Gli operatori economici che intendano partecipare alla procedura hanno la facoltà di scegliere di effettuare il sopralluogo sulle aree ed immobili oggetto dei lavori in appalto, site presso la Caserma "Caretto", ubicata in Via Miano n. 203 – 80144 Napoli.
Il sopralluogo è facoltativo ma fortemente consigliato, con lo scopo di prendere esatta cognizione delle condizioni che possono influire sulla formulazione dell'offerta per la partecipazione alla presente procedura, sino al giorno **22 dicembre 2026**.
Le richieste di sopralluogo dovranno essere concordate previo apposito appuntamento da fissare telefonicamente al n. 081/5488827 (*Brig. Salvatore Muscariello – salvatore.muscariello@carabinieri.it*) o al numero 081/5488741 (*App. Umberto Volta – umberto.volta@carabinieri.it*).
Il sopralluogo potrà essere svolto dal legale rappresentante o da un direttore tecnico dell'operatore economico (*risultante dalla visura della C.C.I.A.A.*) o da soggetto diverso munito di apposita delega rilasciata dallo stesso legale rappresentante, corredata dal relativo documento di riconoscimento del delegante e del delegato.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso non verrà rilasciata la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché muniti di delega del mandatario/capofila.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazioni di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione di rete o il consorzio, purché munito di delega di almeno uno di detti operatori.
In caso di consorzio il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio, ovvero dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.
Al riguardo ciascun concorrente dovrà produrre, secondo il format appositamente predisposto, debitamente compilato, inserendolo tra la documentazione amministrativa, **pena l'esclusione dalla gara:**
- la "*DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DEI LUOGHI OGGETTO DELL'INTERVENTO",* in caso di svolgimento del sopralluogo;

o, in alternativa:
- la "*DICHIARAZIONE DI MANCATO SOPRALLUOGO*", in caso di mancato svolgimento del sopralluogo.

La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 101 del D. Lgs. n. 36/2023.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti che intendono presentare offerta effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo di **€ 220,00** (**duecentoventi/00**) dovuto all'Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo le modalità di seguito indicate.
Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.
Il pagamento è verificato mediante il FVOE prima della valutazione dell'offerta, anche in caso di inversione procedimentale. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.
I versamenti da parte degli operatori economici che intendano presentare offerta potranno essere effettuati, così come indicato nella delibera ANAC n. 524 datata 22.12.2025 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16.05.2026) e le istruzioni operative relative alle contribuzioni dovute ai sensi dell'art. 1, comma 67 della Legge n. 266/2005, esclusivamente attraverso il servizio "*Gestione Contributi Gara*" (GCG), accessibile dal sito internet dell'ANAC. Detto servizio permette di generare avvisi di pagamento pagoPA (*identificati dallo IUV, Identificativo Univoco Versamento*) e di pagarli con una delle seguenti modalità:

- **"pagamento on line"**, mediante il nuovo Portale dei pagamenti dell'ANAC, scegliendo tra i canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA;
- **"pagamento mediante avviso"** utilizzando:
  - le infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking – servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio – tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.).;
  - IO, l'app dei servizi pubblici integrata con pagoPA, semplicemente inquadrando il QR code dell'avviso.

  L'elenco dei PSP attivi e dei canali abilitati a ricevere pagamenti tramite pagoPA sono disponibili all'indirizzo www.pagopa.gov.it.

  Si precisa che il nuovo servizio non consente il pagamento presso i PSP senza l'avviso di pagamento, ovvero con la sola indicazione del CIG e del codice fiscale dell'operatore economico.

Per entrambe le modalità sopra descritte, le ricevute di pagamento saranno disponibili nella sezione "*Pagamenti effettuati*" del Portale dei pagamenti dell'ANAC, a conclusione dell'operazione di pagamento con esito positivo ed alla ricezione, da parte dell'Autorità, della ricevuta telematica inviata dai PSP.
L'operatore economico dovrà inviare e far pervenire al Servizio Appalti della Direzione Approvvigionamenti del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, attraverso la PAD, copia della ricevuta relativa all'avvenuto pagamento.
Per poter accedere al servizio GCG occorre che il concorrente sia registrato come utente dei servizi dell'Autorità secondo le modalità descritte nella sezione "*Registrazione e Profilazione Utenti*", oppure che sia in possesso di una identità SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale o CIE – Carta di Identità Elettronica o CNS – Carta Nazionale dei Servizi.
Le ricevute di pagamento dovranno essere corredate da dichiarazione di conformità all'originale, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, firmata digitalmente dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura (firma congiunta dei legali rappresentanti di tutti gli operatori economici riuniti nel caso di R.T.I. non formalizzato con specifico atto costitutivo).
In caso di R.T.I., sia formalmente costituiti che non formalmente costituiti, il pagamento è unico e dovrà essere effettuato dall'operatore economico capogruppo.
La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, questa stazione appaltante **procederà all'esclusione** del concorrente dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della Legge n. 266/2005.

13.MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.

L'offerta e la documentazione relativa alla presente procedura devono essere presentati esclusivamente attraverso la PAD.
Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.
Tutti i documenti relativi alla presente procedura devono essere sottoscritti, ove previsto a **pena di esclusione,** con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs.n. 82/2005 o altra forma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.
Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005.
Si precisa che ciascun operatore economico, per la presentazione dell'offerta, ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 20 MB per singolo file, oltre la quale non è garantita la tempestiva ricezione. Nel caso fosse necessario l'invio di file di dimensioni maggiori si suggerisce il frazionamento degli stessi in più file. Per quanto concerne, invece, l'area comunicazioni della PAD, ciascun operatore economico ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 20 MB per comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori si suggerisce l'invio di più comunicazioni.
Ciascun concorrente dovrà essere registrato alla PAD, ovvero dovrà effettuare la registrazione al sito internet www.acquistinretepa.it, secondo le modalità dettagliatamente indicate nel documento denominato "**Istruzioni per la registrazione dell'operatore economico alla piattaforma telematica di negoziazione**", pubblicato sul sito internet www.carabinieri.it, nella sezione "amministrazione trasparente" sotto-sezione "contratti pubblici", all'URL https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/amm-trasp/gare-appalto/gare-appalto/cg_dirapp_1501_5_2_2026.

L'OFFERTA dovrà essere fatta pervenire dal concorrente al Servizio Appalti della Direzione Approvvigionamenti del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, esclusivamente attraverso la PAD, **entro e non oltre il termine perentorio delle ore 09:00 del 23 dicembre 2026**, pena **l'irricevibilità** dell'offerta e comunque la sua irregolarità.
La PAD non accetta:
- offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta;
- offerte carenti di uno o più documenti la cui presenza è obbligatoria per il Sistema.

Per l'individuazione della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dal Sistema.
La PAD invierà, altresì, al concorrente, una ricevuta, in formato .pdf, come allegato ad una comunicazione automatica attestante la data e l'orario di invio dell'offerta e contenente il codice identificativo dell'offerta ed i riferimenti del suo contenuto.
Le operazioni di inserimento sulla PAD di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.
Si precisa che qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, il Servizio Appalti della Direzione Approvvigionamenti del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, al fine di assicurare la massima partecipazione, adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui al D. Lgs. n. 36/2023, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga, il Sistema assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate. È consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla. La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.
La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso presso tutti gli indirizzi internet disponibili di cui al punto 2.1 del presente disciplinare di gara.

13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.
Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al paragrafo 2 e nelle Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta sulla PAD.
L'offerta è composta da:
A – ***Documentazione amministrativa****;*
B – ***Offerta tecnica****;*
C – ***Offerta economica***.
L'operatore economico ha facoltà di inserire nella PAD offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.
Si precisa inoltre che:
- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La PAD consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.
Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/consorzi, sia costituiti che costituendi), in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione ed indica gli operatori economici riuniti o consorziati.
Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra nella PAD nelle varie sezioni.

Si raccomanda di inserire i documenti richiesti nella sezione pertinente ed in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.

Sul sito www.acquistinretepa.it, nell'apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione dell'**OFFERTA** dovrà avvenire attraverso l'esecuzione di una procedura che consente di predisporre ed inviare i documenti di cui l'**OFFERTA** si compone (ossia: ***Documentazione amministrativa***, *l'****Offerta tecnica*** *e l'****Offerta economica***.).

Si precisa che, prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta, che non siano già in formato *.pdf*, devono essere convertiti in formato *.pdf*, ad eccezione del D.G.U.E. qualora si riuscisse a generare il file in formato .XML**.**

La preparazione dell'OFFERTA e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dalla PAD che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio dell'OFFERTA deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione indicato nel precedente para 13. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dalla piattaforma.

Si raccomanda al concorrente di verificare la rispondenza tra i dati imputati nella piattaforma e quelli riportati nella documentazione prodotta in OFFERTA.

È sempre possibile modificare le informazioni inserite: in tale caso si consiglia di prestare la massima attenzione, in quanto le modifiche effettuate potrebbero invalidare fasi della procedura già completate. È in ogni caso onere e responsabilità del concorrente aggiornare costantemente il contenuto dell'OFFERTA.

L'invio dell'OFFERTA, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell'apposita funzione di "*invio*" della medesima.

All'invio dell'offerta il concorrente riceverà una comunicazione nell'area riservata della PAD contenente un report in allegato che riepilogherà i dati di offerta e certificherà la data e l'ora di avvenuto invio dell'offerta medesima.

La presentazione dell'OFFERTA mediante la PAD è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'OFFERTA medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A. ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'OFFERTA non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera Consip S.p.a. e il Gestore della PAD da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento della piattaforma. Consip S.p.A. si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento della PAD.

Il concorrente è consapevole, ed accetta con la presentazione dell'OFFERTA, che la PAD può rinominare in sola visualizzazione i file che il medesimo concorrente presenta attraverso la piattaforma; detta modifica non riguarda il contenuto del documento, né il nome originario che restano, in ogni caso, inalterati.

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti sulla PAD, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione dell'offerta.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (es. RTI/Consorzi, sia costituiti che costituendi) indica in sede di presentazione dell'OFFERTA la forma di partecipazione e gli operatori economici riuniti o consorziati. La PAD genera automaticamente un PIN dedicato dedicata esclusivamente agli operatori associati, che servirà per consentire ai soggetti indicati di prendere parte (nei limiti della forma di partecipazione indicata) alla compilazione dell'OFFERTA.

Tutta la documentazione amministrativa, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere in lingua italiana o, se redatte in lingua straniera, devono essere corredate da traduzione in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 101 e 105 del D. Lgs. n. 36/2023.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella documentazione amministrativa, si applica l'art. 101 del D. Lgs. n. 36/2023.
L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 17, comma 4 del D. Lgs. n. 36/2023 per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
Il concorrente può effettuare, tramite la PAD, la rettifica di un errore materiale contenuto nell'Offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la presentazione della stessa. Al fine di garantire la segretezza dell'offerta il concorrente dovrà, in primo luogo, manifestare l'intenzione di avvalersi di tale facoltà prima del termine fissato per la seduta di apertura dell'offerta che intende rettificare, mediante invio di apposita comunicazione da inviare nell'Area comunicazioni di cui al precedente paragrafo 2.3, contenente esclusivamente la manifestazione di interesse a rettificare l'Offerta economica. **La suddetta manifestazione dovrà essere inviata solo a seguito di ricevimento dell'invito tramite l'Area comunicazioni della PAD**.
Successivamente, i concorrenti, che abbiano inviato nei modi e nei termini sopra descritti, la manifestazione di interesse a rettificare l'Offerta potranno procedere all'invio della relativa rettifica. Quest'ultima dovrà essere inviata durante la seduta di apertura della relativa Offerta, così come indicato nelle comunicazioni di fissazione delle sedute di apertura delle Offerte economiche. La predetta rettifica dovrà pervenire entro il termine che verrà indicato nell'apposita comunicazione del Seggio di gara. La rettifica dovrà essere sottoscritta digitalmente con le modalità indicate nel presente disciplinare di gara e marcata temporalmente con data e ora antecedente a quella prevista per l'inizio della seduta pubblica. Non saranno accettate richieste di rettifica presentate senza la preventiva manifestazione di interesse di cui sopra o inviate successivamente al termine previsto nella comunicazione di fissazione della seduta, per la presentazione della stessa.
La rettifica dovrà contenere tutti gli elementi necessari affinché il Seggio di gara possa individuare l'errore materiale e, quindi, procedere alla "correzione" dell'Offerta nella parte interessata. Resta fermo che la suddetta rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.
Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del D. Lgs. n. 36/2023, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.
Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.
Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.
A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo 13.1 .

Non sono sanabili:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la mancata espressa dichiarazione di subappalto qualora sia necessario ai fini della partecipazione al presente appalto;
- la mancata espressa dichiarazione di subappalto qualora necessario ad un professionista in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 6.1 della relazione geologica o di altra prestazione che richiede comunque la predisposizione e la sottoscrizione di un elaborato specialistico quale anche la progettazione antincendio o acustica
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Inoltre, si rappresenta che:
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile, qualora sia stato prevista al paragrafo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** del presente Disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine – non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni – affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.
La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine fissato dalla stazione appaltante (che sarà non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni). I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce a sistema, nella Busta Amministrativa, la documentazione indicata nella tabella seguente:

Documento	Busta
Domanda di partecipazione	Amministrativa
DGUE concorrente	Amministrativa
Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo	Amministrativa
DGUE dell'ausiliaria	Amministrativa
Dichiarazione integrativa dell'ausiliaria – contratto di avvalimento	Amministrativa
Atto costitutivo di R.T.I. o Consorzio ordinario	Amministrativa
Dichiarazione di impegno a costituirsi in R.T.I.	Amministrativa
Contratto di rete e dichiarazione attestante le imprese retiste che partecipano all'appalto	Amministrativa
Eventuale dichiarazione di subappalto	Amministrativa
F24 attestante il pagamento dell'imposta di bollo	Amministrativa
Garanzia provvisoria	Amministrativa
Documentazione giustificativa della riduzione della garanzia provvisoria con annessa dichiarazione di conformità all'originale.	Amministrativa
Documento attestante il pagamento del contributo ANAC con annessa dichiarazione di conformità all'originale	Amministrativa
Dichiarazione multipla	Amministrativa
Patto di integrità	Amministrativa
Procure con annessa dichiarazione di conformità all'originale	Amministrativa
Bozza del contratto	Amministrativa
Dichiarazione di presa visione dei luoghi oggetto dell'intervento, ovvero la dichiarazione di mancato sopralluogo	Amministrativa
Dichiarazione di avvenuta presa visione e accettazione della documentazione progettuale posta a base di gara	Amministrativa
Dichiarazione attestante il rispetto di quanto previsto al paragrafo 9 del disciplinare di gara	Amministrativa
Idonea attestazione di qualificazione SOA, in corso di validità, recante l'iscrizione dell'impresa per le categorie e corrispondenti classifiche	Amministrativa

adeguate alle potenzialità richieste nel precedente para 5 del presente disciplinare di gara.	
Dichiarazione in merito al possesso della patente a crediti (o a punti).	Amministrativa
Dichiarazione attestante il CCNL applicato ai propri dipendenti ed il rispetto di quanto previsto al precedente paragrafo 9	Amministrativa
(*Solo per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti*) Dichiarazione, a firma del legale rappresentante, attestante l'avvenuto invio del rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del D. Lgs. n. 198/2006, allegando copia dello stesso unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità	Amministrativa
Organigramma (solo per le società di ingegneria e di professionisti)	Amministrativa
Statuto associazione professionale (solo per gli studi associati).	Amministrativa

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione (*in bollo da € 16,00 qualora formulata in Italia*) contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni, utilizzando preferibilmente il modello predisposto dalla stazione appaltante.

Nella domanda di partecipazione il concorrente indica i propri dati identificativi (*ragione sociale, codice fiscale, sede*) e la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara.

In conformità alla vigente normativa in tema di utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, nella domanda di partecipazione ciascun concorrente è tenuto a indicare:

- se nell'elaborazione dell'offerta tecnica si è avvalso dei sistemi di intelligenza artificiale, garantendo che l'uso di tali sistemi è avvenuto nel pieno rispetto del Regolamento UE 2024/1689, della Legge n. 132/2025 e della vigente normativa sul trattamento e protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679, Decreto Legislativo n. 196/2003);
- se, in caso di aggiudicazione dell'appalto, si avvarrà di sistemi di intelligenza artificiale ai fini dell'esecuzione della prestazione impegnandosi ad assicurare il rispetto delle medesime condizioni e garantendo l'osservanza del medesimo Regolamento UE 2024/1689, della Legge n. 132/2005 e della normativa sul trattamento e protezione dei dati.

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del D. Lgs. n. 36/2023, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove

presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20. Nel caso in cui il concorrente applichi ai propri dipendenti un differente contratto collettivo di lavoro, dovrà dichiarare che garantisce agli stessi le medesime tutele di quello indicato dalla stazione appaltante;
- di garantire quanto indicato nel precedente paragrafo 9;
- di accettare il patto di integrità accessibile al seguente link https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/amm-trasp/gare-appalto/gare-appalto/cg_dirapp_1501_5_2_2026;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale …, il codice fiscale …, la partita IVA …, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 28;
- e dichiarare, per i progettisti:
  - *(nel caso in cui il progettista partecipi e svolga la prestazione come singolo professionista)* in ragione di quanto previsto all'art. 34 dell'Allegato II.12 del D. Lgs. n. 36/2023 di essere in possesso dei titoli di studio, e di tutte le abilitazioni di cui al precedente par. 6.1. "requisiti di idoneità – Gruppo di lavoro", necessarie ai fini dell'espletamento dell'incarico indicando gli estremi delle relative iscrizioni agli albi di riferimento;
  - *(nel caso il progettista è diverso dal professionista singolo)* in ragione di quanto previsto dall'art. 34 e seguenti dell'Allegato II.12 del D. Lgs. n. 36/2023, il/i professionista/i deputato/i allo svolgimento del servizio, in possesso dei titoli di studio di cui al precedente par. 6.1 e di tutte le abilitazioni necessarie ai fini dell'espletamento dell'incarico, indicando gli estremi delle relative iscrizioni agli albi di riferimento nonché la natura del rapporto giuridico/contrattuale intercorrente con l'operatore economico partecipante alla gara;
  - *(nel caso di raggruppamenti temporanei)* in ragione di quanto previsto all'art. 39 dell'Allegato II.12 del D. Lgs. n. 36/2023 i dati identificativi del giovane professionista, quale progettista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione, quale progettista, nonché l'indicazione degli estremi della relativa iscrizione; NB: i requisiti del giovane professionista non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti;
  - di accettare il contenuto degli elaborati tecnici messi a disposizione della Stazione appaltante;
  - di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
    - delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio;

- di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- che l'offerta è valida e vincolante per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
- di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti, ai sensi della legge 241/90, il diritto di accesso agli atti, ovvero il diritto di "accesso civico" ai sensi del D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, l'Arma dei Carabinieri a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla presente procedura, ovvero, in alternativa, di indicare specificamente in sede di offerta tecnica le parti coperte da segreto tecnico/commerciale.
  N.B. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53 comma 5 lett.a) del codice. L'Arma dei Carabinieri si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso agli atti.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte, ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005, con firma digitale:
- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
  a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura, ovvero nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
Infine, nella predetta "*domanda di partecipazione*" dovrà essere indicato l'indirizzo PEC ovvero, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice.

Modalità di pagamento del bollo

Per i documenti per i quali è richiesto, nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. n. 642/1972, l'assolvimento dell'imposta di bollo, il pagamento della suddetta imposta del valore di Euro 16,00 dovrà avvenire mediante l'utilizzo del modello F24, come da risoluzione n. 106/E in data 02.12.2014 dell'Agenzia delle Entrate, con specifica indicazione del codice tributo "**2501**", ovvero con bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate.
Qualora il concorrente non risieda in Italia potrà assolvere al pagamento dell'imposta di bollo effettuando un bonifico al codice IBAN IT07Y0100003245348008120501, avendo cura di specificare nella causale il proprio codice fiscale (in mancanza, la denominazione) e gli estremi dell'atto o degli atti a cui si riferisce l'imposta (*giusta parere n. 332 datata 10.09.2020 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali*).
Qualora l'operatore economico debba presentare più documenti soggetti a bollo, potrà scegliere di effettuare un unico versamento.
A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà far pervenire al Servizio Appalti della Direzione Approvvigionamenti, entro il termine di presentazione dell'offerta, attraverso il Sistema, la ricevuta di pagamento elettronico, ovvero del bonifico bancario.
In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.
In caso di operatori economici aventi sede legale non in Italia dovranno inserire – nell'apposita sezione - idonea autocertificazione a firma del legale rappresentante attestante la non assoggettabilità all'imposta di bollo.
L'imposta di bollo è dovuta:
- in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti/costituendi solo dalla mandataria capogruppo;
- nel caso di consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, let. d) ed all'art. 66, comma 1, let. g) del Codice, dal consorzio medesimo;
- nel caso di aggregazioni di rete dall'organo comune/mandataria.

15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14.

Nella domanda di partecipazione, il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.
Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE).

Il concorrente compila il DGUE conforme al modello fac-simile pubblicato in formato PDF editabile sul sito www.carabinieri.it, nella sezione "amministrazione trasparente" sotto-sezione "bandi di gara e contratti", all'URL https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/amm-trasp/gare-appalto/gare-appalto/cg_dirapp_1501_5_2_2026 e, anche in formato XML, sul sito internet www.acquistinretepa.it (nome iniziativa: **Progettazione ed esecuzione lavori efficientamento energetico per la realizzazione di edifici ad alta prestazione energetica presso la Caserma Caretto di Napoli** – numero/codice iniziativa: **6935595** accessibile dal menù "*vendi*", sottocartella "*altri bandi*"), con il quale si dimostra il possesso di tutti i requisiti di ordine generale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale necessari per la

partecipazione al presente appalto. Il documento da inviare è quello in formato XML ma, qualora il concorrente non riesca nella compilazione, potrà utilizzare in alternativa il modello in formato word e, una volta compilato, dovrà essere trasformato in formato .PDF, firmato digitalmente dal legale rappresentante (ovvero da un procuratore) ed inviato esclusivamente attraverso la piattaforma telematica ASP.

Detto documento dovrà essere compilato nelle parti pertinenti secondo quanto di seguito indicato:

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura.

Parte II – Informazioni sull'Operatore Economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Solo nel caso di avvalimento per soddisfare i requisiti partecipazione: il concorrente dovrà compilare le informazioni di cui alle lettere a), b) e c).

Nel caso di avvalimento per migliorare l'offerta: il concorrente dovrà compilare solo la lettera a) e specificare nella domanda di partecipazioni che si tratta di avvalimento per migliorare l'offerta senza, tuttavia, indicare i requisiti tecnici migliorativi che mette a disposizione.

Il concorrente allega, inoltre, l'ulteriore documentazione indicata nel presente disciplinare.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 5 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Con riferimento alle informazioni di cui alle Sezioni A, C e D l'operatore economico dovrà tener conto di quanto segue.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati ai commi 3 e 4.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'art. 98, comma 3, lett. g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'art. 95, comma 1, lett. a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'art. 98, comma 6, del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'art. 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all'articolo 98, comma 3, let. e) del D. Lgs. n. 36/2023, per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di *self-cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla Stazione Appaltante la sussistenza dei fatti e dei

provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio di rilevanza inizia a decorrere dalla data in cui la Stazione Appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Con riferimento alla Parte III, sezione B, si precisa che ciascun operatore tenuto a rendere la dichiarazione dovrà indicare, relativamente alla fattispecie di cui all'art. 95, comma 2, del Codice, limitatamente alle violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale, esclusivamente quelle il cui importo, con esclusione di sanzioni e interessi, sia pari o superiore a 35.000 Euro. A tale fine nella apposita sezione del DGUE dovranno essere indicati oltre all'importo della violazione (con eventuale evidenza separata di sanzioni e interessi), la data di notifica dell'accertamento e l'eventuale stato del giudizio.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando

- la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 6.1 del presente disciplinare;
- la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economica – finanziaria di cui al par. 6.2 del presente disciplinare;
- la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità tecniche – professionali di cui al par. 6.3 del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Lo stesso dovrà essere prodotto e caricato sulla piattaforma nell'apposita sezione, debitamente compilato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante.

15.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
- D.G.U.E., a firma digitale del legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento e alla parte VI;
- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 104, comma 4 del D. Lgs. n. 36/2023, sottoscritta con firma digitale da soggetto munito di idonei poteri dell'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- dichiarazioni integrative, a firma digitale del legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, chieste al successivo para 15.5;
- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 104, comma 12 del D. Lgs. n. 36/2023, nei soli caso in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, sottoscritta con firma digitale da soggetto munito di

idonei poteri dell'ausiliaria, con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 104 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dell'ausiliaria;
- patto di integrità dell'ausiliaria.

15.5 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO.

15.5.1 Dichiarazioni integrative

Ciascuna società partecipante (*singola, mandataria, mandante, retista, consorziata*) dovrà produrre sulla PAD, nell'apposita sezione, la seguente documentazione:
- l'autocertificazione del legale rappresentante, redatta ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, con le modalità di cui all'art. 38 comma 3, attestante che:
  - non incorre in alcuna delle cause di esclusione (automatiche e facoltative) previste dagli artt. 94, 95 e 98 del D. Lgs. n. 36/2023;
  - il concorrente non beneficia di piani individuali di emersione del lavoro sommerso ex art. 1-bis della Legge 383/2001, introdotto dall'art. 1, comma 2 del Decreto-Legge 210/2002;
  - il concorrente è iscritto nel registro delle imprese presso la competente camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, indicando: il numero di iscrizione, la denominazione e ragione sociale, il codice fiscale, la sede legale, l'oggetto sociale e le generalità complete (comprensiva della residenza anagrafica) degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza (compresi gli institori ed i procuratori generali), di direzione e di controllo, dei componenti il consiglio di amministrazione, dei membri del collegio sindacale (compresi i sindaci supplenti), dei soggetti che svolgono i compiti di vigilanza, dei direttori tecnici, dell'amministratore di fatto e del socio unico persona fisica o persona giuridica;
  - l'impresa, consapevole del divieto di *"pantouflage"*, non ha concluso e si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e a non attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Difesa nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- autocertificazione del legale rappresentante, redatta ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, con le modalità di cui all'art. 38 comma 3, attestante che le figure societarie elencate nell'art. 94, comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023 – per quanto a propria conoscenza – non hanno subito:
  - l'applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 159/2011;
  - sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell'art. 67, comma 8 del D. Lgs. n. 159/2011;
- dichiarazione attestante l'autorizzazione qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", alla stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **ovvero** la non autorizzazione, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", alla stazione appaltante a rilasciare copia della documentazione di gara e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
- dichiarazione attestante di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di

cui agli artt. da 15 a 23 del suddetto Regolamento;

(solo per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267):

- dichiarazione in cui si indichi, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciato dal competente Tribunale che non partecipa alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 95*,* commi 4 e 5 del D. Lgs. n. 14/2019. Il concorrente presenta una relazione del professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. o) del D. Lgs. succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Le suddette autocertificazioni/dichiarazioni, di cui al presente sottoparagrafo 15.3.1, debitamente compilate, dovranno essere sottoscritte dai singoli operatori economici dichiaranti.

Nel caso in cui il socio unico sia una persona giuridica (*anche con riferimento alle imprese ausiliarie*), lo stesso dovrà presentare l'autocertificazione del legale rappresentante, redatta ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, con le modalità di cui all'art. 38 comma 3, attestante che:

- la società è iscritta nel registro delle imprese presso la competente camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, indicando: il numero di iscrizione, la denominazione e ragione sociale, il codice fiscale, la sede legale, l'oggetto sociale e le generalità complete (comprensiva della residenza anagrafica) degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza (compresi gli institori ed i procuratori generali), di direzione e di controllo, dei componenti il consiglio di amministrazione, dei membri del collegio sindacale (compresi i sindaci supplenti), dei soggetti che svolgono i compiti di vigilanza, dei direttori tecnici, dell'amministratore di fatto e del socio unico persona fisica o persona giuridica;
- le figure societarie elencate nell'art. 94, comma 4 del D. Lgs. n. 36/2023 – per quanto a propria conoscenza – non incorrono in una delle cause di esclusione previste dagli artt. 94, 95 e 98 del D. Lgs. n. 36/2023.

15.5.2 DOCUMENTI A CORREDO.

Il concorrente, inoltre, allega:

a. Documento attestante la **garanzia provvisoria** di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 36/2023 (*secondo le modalità di cui al para 10 del presente disciplinare di gara*). Detta documentazione dovrà essere caricata sulla PAD firmata digitalmente dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura (firma congiunta dei legali rappresentanti di tutti gli operatori economici riuniti nel caso di R.T.I. non formalizzato con specifico atto costitutivo).
Inoltre, unitamente alla garanzia provvisoria, il concorrente dovrà presentare apposita dichiarazione, a firma del legale rappresentante, ove venga indicato il sito internet, o l'indirizzo P.E.C. dell'assicurazione/istituto di credito che ha emesso la garanzia, che la stazione appaltante potrà utilizzare per verificare detto documento.

b. (*Solo per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 106, comma 8 del D. Lgs. n. 36/2023*): copia, corredata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del DPR 445/2200, della **certificazione di qualità conforme alle norme UNI CEI ISO 9000,** al fine di ridurre l'importo della garanzia del 30%, ovvero le seguenti certificazioni che danno la possibilità al concorrente di ridurre l'importo della garanzia per un valore pari al 20% (*anche nel caso in cui il concorrente ne possegga una sola*), cumulabile con le riduzioni di cui al primo e secondo periodo dell'art. 106, comma 8 del D. Lgs. n. 36/2023: **certificazioni/marchi UNI CEI EN ISO 50001; ISO/IEC 27001:2022; UNI EN ISO 14001, UNI EN ISO 9001; UNI/Pdr 125, Ecolabel e EMAS**, ovvero autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 che ne attesti il possesso.

Si applica la riduzione del 50 %, non cumulabile con quella prevista in caso di possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. In tal caso, l'impresa o le imprese riunite o il consorzio dovrà inserire sulla PAD apposita autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante di essere una micro, piccola o media impresa.

Per i R.T.I., sia formalmente costituiti che non formalmente costituiti, nonché per le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete in tutte le forme previste, per i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 65, comma 2, lett. f) del D. Lgs. n. 36/2023, si rimanda a quanto indicato ai precedenti para 6.4 e 6.5.

La dichiarazione di conformità all'originale della copia caricata a sistema della certificazione, l'autocertificazione che ne attesti il possesso ovvero l'autocertificazione attestante che trattasi di micro, piccola o media impresa, dovranno essere firmate digitalmente dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura.

c. **Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC.,** secondo le modalità previste al precedente para 12. Detta documentazione dovrà essere caricata sulla PAD firmata digitalmente dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura (firma congiunta dei legali rappresentanti di tutti gli operatori economici riuniti nel caso di R.T.I. non formalizzato con specifico atto costitutivo).

d. **Dichiarazione multipla**. Dovrà essere compilato, in tutte le sue parti, il modulo precaricato da questa stazione appaltante sul sito www.carabinieri.it, nella sezione "amministrazione trasparente" sotto-sezione "contratti pubblici", all'URL https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/amm-trasp/gare-appalto/gare-appalto/cg_dirapp_1501_5_2_2026 e sul sito internet www.acquistinretepa.it, **in bollo da € 16,00** (*con pagamento secondo le modalità di cui al para 15*), firmato digitalmente dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura (*firma congiunta dei legali rappresentanti di tutti gli operatori economici riuniti nel caso di R.T.I. non formalizzato con specifico atto costitutivo*).

   I concorrenti che ricorrono all'istituto dell'avvalimento dovranno, pena l'esclusione, presentare la dichiarazione in argomento con firma congiunta dei legali rappresentanti dell'impresa ausiliata e delle imprese ausiliarie.

e. **Patto di integrità**. E' prevista, **a pena di esclusione**, l'accettazione del patto di integrità, di cui alla circolare n. M_D GSGDNA REG 2016 0024263 datata 31.03.2016 del Ministero della Difesa – Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti – II Reparto – Coordinamento Amministrativo, conforme al modello fac-simile disponibile sul sito internet www.carabinieri.it, nella sezione "amministrazione trasparente" sotto-sezione "contratti pubblici", all'URL https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/amm-trasp/gare-appalto/gare-appalto/cg_dirapp_1501_5_2_2026 e sul sito internet www.acquistinretepa.it.

   Il mancato rispetto degli impegni anticorruzione, contenuti nel patto anzidetto, costituisce causa di esclusione del concorrente dalla gara, ovvero di risoluzione del contratto (art. 1, comma 17, della Legge 06.11.2012, n. 190).

   Il patto di integrità dovrà essere presentato compilando il modulo precaricato a Sistema, firmato digitalmente dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura (firma congiunta dei legali rappresentanti di tutti gli operatori economici riuniti nel caso di R.T.I. non formalizzato con specifico atto costitutivo).

   I concorrenti che ricorrono all'istituto dell'avvalimento dovranno, pena l'esclusione, presentare il patto di integrità con firma digitale congiunta dei legali rappresentanti dell'impresa ausiliata e delle imprese ausiliarie. Nel caso in cui il concorrente sia un consorzio ex art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del D. Lgs. n. 36/2023 dovrà, pena l'esclusione, presentare il patto di integrità con firma digitale congiunta dei legali rappresentanti del consorzio e delle imprese consorziate che partecipano all'appalto, indicate in sede di

offerta, ai sensi dell'art. 67, comma 4 del D. Lgs. n. 36/2023.

f. (*Solo per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del D. Lgs. n. 36/2023*) **Dichiarazione,** firmata digitalmente dal legale rappresentante del consorzio, **che indichi per quali consorziati il consorzio concorre**, allegando sulla PAD, per ciascuno di essi, pena l'esclusione dalla gara, tutti i documenti prescritti nel bando e nel presente disciplinare di gara. Le imprese consorziate indicate per la partecipazione al presente appalto, non possono partecipare alla medesima gara in altra forma, pena l'esclusione del consorzio e del consorziato.

g. **Dichiarazione di presa visione dei luoghi oggetto dell'intervento**, in conformità al modello in allegato al presente disciplinare, rilasciata dall'Ente responsabile del sopralluogo di cui al precedente paragrafo 11, ovvero la **dichiarazione di mancato sopralluogo**, qualora il concorrente non ha ritenuto opportuno espletare il sopralluogo presso i luoghi oggetto dell'intervento.

h. **Eventuale dichiarazione di subappalto, in bollo da € 16,00** (con pagamento secondo le modalità di cui al para 15.1), firmata digitalmente dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura (firma congiunta dei legali rappresentanti di tutti gli operatori economici riuniti nel caso di R.T.I. non formalizzato con specifico atto costitutivo), con la quale l'operatore economico specifichi, secondo quanto richiesto dall'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023, le lavorazioni o la parte di opere che intende subappaltare, secondo le prescrizioni indicate nel precedente paragrafo 8.

i. **Dichiarazione di avvenuta presa visione e accettazione di tutta la documentazione progettuale posta a base di gara**, firmata digitalmente dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura (firma congiunta dei legali rappresentanti di tutti gli operatori economici riuniti nel caso di R.T.I. non formalizzato con specifico atto costitutivo), con la quale l'operatore economico attesta di aver preso visione e accettato tutte le condizioni contenute nella documentazione progettuale posta a base di gara, consultabile sul sito internet www.carabinieri.it, nella sezione "amministrazione trasparente" sotto-sezione "contratti pubblici", all'URL https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/amm-trasp/gare-appalto/gare-appalto/cg_dirapp_1501_5_2_2026 e sul sito internet www.acquistinretepa.it.

j. **Bozza del contratto.** La stessa dovrà essere restituita **non compilata** (**pena l'esclusione dalla gara qualora contenga informazioni relativa all'offerta economica**) e firmata digitalmente dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura (firma congiunta dei legali rappresentanti di tutti gli operatori economici riuniti nel caso di R.T.I. non formalizzato con specifico atto costitutivo). La sottoscrizione equivale ad accettazione delle condizioni in esso contenute.

k. **Procure.** Tutta la documentazione relativa all' "OFFERTA", per la quale è richiesta la presentazione con firma digitale del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura, ivi compresa l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica, potrà essere firmata altresì da un procuratore avente i poteri necessari per rappresentare l'operatore economico per la partecipazione alla presente procedura. In tal caso dovrà essere caricata a sistema, nell'apposita sezione, copia conforme della/e relativa/e procura/e, a firma del legale rappresentante.

l. **Dichiarazione**, a firma del legale rappresentante di ciascuna impresa partecipante all'appalto (*anche mandante, ausiliaria e/o retista*), attestante di:

- di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'art. 16 quater del Decreto Legge n. 76/20. Nel caso in cui il concorrente applichi ai propri dipendenti un differente contratto collettivo di lavoro, dovrà dichiarare che garantisca agli stessi le medesime tutele di quello indicato dalla stazione appaltante;
- garantire quanto indicato nel precedente paragrafo 9.

m. **Autocertificazione** firmata digitalmente dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, con le

modalità di cui all'art. 38, comma 3 (allegando copia di un documento d'identità in corso di validità del dichiarante), attestante il possesso di idonea attestazione di qualificazione SOA, in corso di validità, rilasciata da appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC. Detta attestazione di qualificazione – **a pena di esclusione** – deve recare l'iscrizione dell'impresa per le categorie e corrispondenti classifiche adeguate alle potenzialità richieste nel precedente para 5 del presente disciplinare di gara. Si chiede di allegare copia conforme all'originale dell'attestazione SOA dell'operatore economico dichiarante.
In caso di attestazione di qualificazione SOA per sola costruzione dovrà indicare il professionista che dovrà svolgere la progettazione.

n. **Dichiarazione**, a firma del legale rappresentante di ciascuna impresa partecipante (sia essa società partecipante come operatore economico singolo, ovvero riunita, retista, consorziata o ausiliaria), attestante il possesso della **patente a crediti (o a punti)**, **con un minimo di 15 crediti**, necessario per operare fisicamente nei cantieri (ex art. 27 del D. Lgs. n. 81/2008). Per le imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia, o in uno Stato non appartenente all'Unione Europea, è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente Autorità del Paese d'origine e, nel caso di Stato non appartenente all'Unione Europea, riconosciuto secondo la legge italiana. Non sono tenute al possesso della patente di cui alla presente lettera le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA avente classifica pari o superiore alla III (art. 100, comma 4 del D. Lgs. n. 36/2023).

o. (*Solo per gli per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti*) **Dichiarazione**, a firma del legale rappresentante di ciascuna impresa partecipante all'appalto (*anche mandante, ausiliaria e/o retista*), attestante l'avvenuto invio del rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del D. Lgs. n. 198/2006, allegando copia dello stesso unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (*parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3697 del 2 ottobre 2025*).

p. (*Solo per le società di ingegneria e di professionisti*) **Organigramma** aggiornato di cui agli artt. 35 e 36 dell'allegato II.12 del D. Lgs. n. 36/2023. In alternativa il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

q. (*Solo per gli studi associati*) **Statuto** dell'associazione professionale e, ove non indicato il rappresentante, l'atto di nomina di quest'ultimo con i relativi poteri.

La mancanza, insufficienza o irregolarità anche di uno solo dei documenti di cui al presente paragrafo è causa di esclusione, per il concorrente, ove comporti violazione dell'art. 101 del D. Lgs. n. 36/2023.
Tutta la documentazione di gara dovrà essere caricata a sistema firmata digitalmente dal legale rappresentate della società interessata (firma congiunta per alcuni documenti qualora si partecipi in un costituendo R.T.I.), ovvero da un procuratore aventi i necessari poteri, pena l'esclusione dalla gara qualora non sia possibile applicare il cosiddetto "soccorso istruttorio" (ex art. 101, comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023).

La mancanza o l'invalidità della dichiarazione di subappalto di cui alla lettera h) non pregiudica la partecipazione alla gara, ma in tal caso l'A.D. non autorizzerà richieste successive di subappalto.

La mancanza, insufficienza o irregolarità del bollo non comporta l'esclusione dalla gara, ma dà luogo alla denuncia all'autorità competente per l'applicazione delle penalità stabilite dalla Legge sulla stessa imposta.

15.5.3 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

La documentazione, di cui al presente paragrafo, dovrà essere presentata in copia semplice, corredata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, firmata digitalmente dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura (firma congiunta dei legali rappresentanti di tutti gli operatori economici riuniti nel caso di R.T.I. non formalizzato con specifico atto costitutivo).
Le dichiarazioni, invece, dovranno essere rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, firmate digitalmente dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura (firma congiunta dei legali rappresentanti di tutti gli operatori economici riuniti nel caso di R.T.I. non formalizzato con specifico atto costitutivo).

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 68, co 2 del Codice, le parti delle lavorazioni, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia dell'atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 68, co 2 del Codice, le parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso dei lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione attestante:
  - l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 comma 5 del D. Lgs. n. 36/2023 conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 68, co 2 del D. Lgs. n. 36/2023, le parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete, unitamente all'eventuale ulteriore documentazione attestante l'ingresso/l'uscita di imprese della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del lavoro, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura

privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, unitamente all'eventuale ulteriore documentazione attestante l'ingresso/l'uscita di imprese della rete;
- dichiarazione che indichi le parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito**: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del lavoro, ovvero della percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo**: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
  - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  - le parti del lavoro, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

  Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

  Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione, ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

16. CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA

Il concorrente dovrà, **a pena di esclusione dalla gara**, inviare e fare pervenire al Servizio Appalti della Direzione Approvvigionamenti del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri l'*Offerta tecnica*, attraverso l'inserimento nella PAD di idonea documentazione tecnica, secondo le indicazioni e prescrizioni contenute nel documento denominato "*Criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa*", allegato al presente disciplinare di gara.

In caso di ricorso all'avvalimento premiale, il contratto di avvalimento deve essere inserito all'interno dell'offerta tecnica.

L'offerta tecnica deve rispettare, **pena l'esclusione dalla gara**, le caratteristiche minime stabilite nella documentazione progettuale della presente procedura di gara.

Il punteggio minimo previsto per l'offerta tecnica è 35, che costituisce la soglia di sbarramento al punteggio tecnico; quindi al concorrente che verrà attribuito un punteggio inferiore a 35 sull'offerta tecnica (prima della riparametrazione), verrà escluso dalla gara.

La documentazione posta a base di gara sarà integrata dalle varianti e proposte migliorative e prestazionali,

offerte dal/la R.T.I./ditta aggiudicatario/a in sede di gara.

L'offerta tecnica, **pena l'esclusione dalla gara**, deve essere priva di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Nel caso di partecipazione di società estere, aventi sedi in un Paese in cui non è prevista alcuna normativa inerente il rispetto della parità di genere, ai fini dell'ottenimento del punteggio incrementale di 2 punti, previsto per il concorrente che dichiari di possedere la "*Certificazione sulla parità di genere*" (criterio D3 del documento "*Criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa*"), dovrà essere presentata una dichiarazione, a firma del legale rappresentante, attestante che la propria azienda, in base al numero di addetti alle proprie dipendenze, rispetta gli "*indicatori di performance (KPI) per le organizzazioni*", elencati nel paragrafo 5 del documento denominato "*Linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere che prevede l'adozione di specifici KPI (Key Performance Indicator – Indicatori chiave di prestazione) inerenti alle Politiche di parità di genere nelle organizzazioni*" (copia in allegato), approvato con Decreto 29.04.2022 del Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia, pubblicato sulla GU Serie Generale n. 152 del 01.07.2022, ai quali dovranno uniformarsi anche le società italiane per ottenere la certificazione richiesta. Qualora la società estera partecipi in R.T.I. con una società italiana in possesso della certificazione in argomento, al fine di ottenere il punteggio incrementale in narrativa basta che il requisito sia posseduto da una società riunita.

L'offerta tecnica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005:
- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4- *quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4- *quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
  - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara
  - nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c) e d) del Codice, dal consorzio medesimo.

L'offerta tecnica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante avente i

poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura, ovvero da un suo procuratore.
In tale ultimo caso, nella sezione dedicata, dovrà essere caricata copia della procura firmata digitalmente dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura.
La mancata o incompleta presentazione di quanto sopra indicato comporterà l'esclusione dalla gara.

17. CONTENUTO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente inserisce a Sistema, nella sezione indicata nella tabella che segue, la seguente documentazione:

Offerta economica	
Documento	Busta
Offerta economica (generata dal sistema).	Economica
Dichiarazione dei costi della manodopera	Economica
Dichiarazione dei costi della sicurezza	Economica
Computo metrico estimativo	Economica

Il concorrente dovrà, **a pena di esclusione**, inviare e fare pervenire al Servizio Appalti della Direzione Approvvigionamenti del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri l'***offerta economica,*** attraverso l'inserimento a Sistema delle informazioni relative alle caratteristiche economiche dell'offerta richieste (compilazione della scheda di offerta); le caratteristiche economiche verranno riportate su una dichiarazione generata dal Sistema in formato .pdf "*Documento di Offerta economica*", che il concorrente dovrà presentare a Sistema dopo averla scaricata e salvata sul proprio PC e sottoscritta digitalmente.

L'"Offerta economica" contiene, **a pena di esclusione,** il ribasso percentuale unico complessivo che il concorrente è disposto a praticare sull'importo posto a base di gara IVA esclusa (*comprensivo sia della parte progettazione soggetta a ribasso che della parte lavori*), al netto degli oneri della sicurezza e comprensivo dei costi della manodopera, indicato nel precedente paragrafo 3, al netto di imposte, contributi di legge e degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, quantificato dalla stazione appaltante pari a € 8.564,64.
Pertanto, il valore soggetto a ribasso è quantificato in € 18.727.224,66 così determinato: € 18.953.954,47 (*importo relativo ai lavori*) - € 308.310,94 (*quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, comprensivo degli oneri per rischi da interferenze*) + € 81.581,13 (*quale compenso per la progettazione esecutiva soggetto a ribasso, determinato nella misura del 35% dell'intero compenso per la progettazione ai sensi dell'art. 41, comma 15-bis del D. Lgs. n. 36/2023*).
Il valore risultante dall'applicazione dello sconto percentuale offerto all'importo posto a base di gara sarà arrotondato alla seconda cifra decimale (*da 1 a 5 all'unità inferiore e da 6 a 9 all'unità superiore*).
L'importo contrattuale, però, sarà determinato dal prezzo di aggiudicazione (*generato dallo sconto applicato sul valore soggetto a ribasso*), aggiungendo gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (€ 308.310,94) e il compenso per la progettazione esecutiva non soggetto a ribasso (€ 151.507,82).

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 108, comma 9 del D. Lgs. n. 36/2023, gli operatori economici dovranno inoltre caricare a sistema, nella documentazione economica di gara ed **a pena di esclusione dalla gara**, quanto di seguito elencato:

- apposita dichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante e conforme al modello allegato, indicante il costo della manodopera ricompreso nel valore offerto (*riferito all'importo posto a base di gara*) per l'esecuzione dell'appalto (*in caso di partecipazione in R.T.I. ciascuna impresa riunita dovrà presentare la propria dichiarazione*);
- apposita dichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante e conforme al modello allegato, indicante gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza

sui luoghi di lavoro, riferiti all'importo complessivo posto a base di gara (*in caso di partecipazione in R.T.I. ciascuna impresa riunita dovrà presentare la propria dichiarazione*).

Al riguardo, si evidenzia che l'offerta presentata comprende sia il costo della manodopera che gli oneri aziendali sopra evidenziati.

Non saranno ammesse offerte condizionate o non corrispondenti alle indicazioni sopra riportate.

Inoltre, come previsto nel documento denominato "*Criteri per la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa*", gli operatori economici dovranno inoltre caricare a sistema, nella documentazione economica di gara ed **a pena di esclusione dalla gara**, un Computo Metrico Estimativo (CME) di tutte le lavorazioni oggetto di offerta migliorativa presentata, secondo le prescrizioni e indicazioni citate nel para 2 del suddetto documento denominato "*Criteri per la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa*".

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4- *quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4- *quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
  - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara
  - nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c) e d) del Codice, dal consorzio medesimo.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura, ovvero da un suo procuratore.

In tale ultimo caso, nella sezione dedicata, dovrà essere caricata copia della procura, corredata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del DPR 445/2000, firmata digitalmente dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Ai sensi dell'art. 41, comma 14 del D. Lgs. n. 36/2023 gli oneri della sicurezza indicati al paragrafo 3 non sono soggetti a ribasso. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato in base al criterio della "*offerta economicamente più vantaggiosa"* ai sensi dell'art. 108, commi 1 e 2 let. e) del D. Lgs. n. 36/2023, prevedendo, altresì, che ai sensi dell'art. 120,

comma 9 del D. Lgs. n. 36/2023, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante possa imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
La gara sarà aggiudicata anche in caso di una sola offerta valida, in considerazione della necessità di eseguire, con urgenza, le prestazioni in argomento, che sarebbero pregiudicate in caso di ripetizione della gara.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	**100**

Per l'elemento qualità (*offerta tecnica*) è prevista la soglia di sbarramento di 35 punti. Ove i concorrenti avranno ottenuto un punteggio inferiore a 35 punti complessivi nella qualità (documentazione tecnica), non si procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e verrà escluso dalla gara, come previsto nel precedente para 16.

18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica
Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nel documento denominato "*Criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa*" e con le modalità in esso contenute.

18.2 ***Criteri di valutazione dell'offerta economica***
Il punteggio dell'offerta economica è attribuito sulla base della formula ed i criteri indicati nel documento denominato "*Criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa*" e con le modalità in esso contenute.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La stazione appaltante si avvarrà della facoltà, prevista dall'art. 107, comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023, che consente, in caso di procedure aperte, di esaminare le offerte prima della verifica dell'idoneità degli operatori economici offerenti.

La stazione appaltante intende avvalersi della facoltà cosiddetta di inversione procedimentale e pertanto procede prima alla valutazione delle offerte tecniche, poi alla valutazione delle offerte economiche di tutti i concorrenti, poi alla verifica dell'anomalia ed infine alla verifica della documentazione amministrativa.

La prima sessione ha luogo il giorno **23 dicembre 2026** alle ore **09:30**.
Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la PAD.
La PAD consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:
- della ricezione delle offerte;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche;
- della documentazione amministrativa.

La PAD garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nel rispetto dei principi di trasparenza.

19.1 VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La procedura di aggiudicazione sarà aperta dal seggio di gara appositamente nominato, alle ore **09:30** del giorno **23 dicembre 2026** che procederà – **in seduta pubblica** – operando attraverso la PAD, allo svolgimento delle seguenti attività:

a) verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate. La tempestività della ricezione delle offerte è riscontrata dalla presenza nella PAD delle offerte medesime in quanto, come meglio stabilito nei precedenti paragrafi, le eventuali offerte intempestive ed incomplete (*ovvero, manchevoli di una o più parti necessarie ed obbligatorie*) non sono accettate dalla PAD medesima e dunque nessuna offerta risulta presente sulla PAD;
b) verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del D. Lgs. n. 36/2023 (*consorzi di cooperative e artigiani e consorzi stabili*) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma alla presente gara e, in caso positivo, escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato se sono integrati i presupposti di cui all'art. 95, comma 1, let. d) del D. Lgs. n. 36/2023 (*sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a ragione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara*), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97 del D. Lgs. n. 36/2023 (*Cause di esclusione di partecipanti a raggruppamenti*);
c) verificare che nessuno dei concorrenti partecipi all'appalto in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e, in caso positivo, ad escluderli dalla gara se sono integrati i presupposti di cui all'art. 95, comma 1, let. d) del D. Lgs. n. 36/2023 (*sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a ragione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara*), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97 del D. Lgs. n. 36/2023 (*Cause di esclusione di partecipanti a raggruppamenti*);
d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte, a cura dell'Ufficiale Rogante.

Si precisa che alla prima seduta pubblica (*ed alle successive sedute pubbliche di apertura delle offerte tecniche e delle offerte economiche*) potrà assistere ogni concorrente collegandosi da remoto al Sistema tramite propria infrastruttura informatica.

La stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 24 e 93, comma 3 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema FVOE, reso disponibile dall'A.N.AC., con le modalità di cui alla Deliberazione n. 262 del 20.06.2023.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte ed è composta da tre o cinque membri. I membri della citata commissione saranno individuati tra idoneo personale dell'Amministrazione Difesa (A.D.) esperto nello specifico settore cui afferisce l'oggetto dell'appalto. Il presidente sarà colui che riveste il grado più elevato ed a parità di grado, il più anziano di servizio. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93, comma 5 del D. Lgs. n. 36/2023. A tal fine verrà chiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione. La composizione della commissione giudicatrice ed i curricula dei componenti saranno

pubblicati sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "*Amministrazione trasparente*". La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche e di quelle economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale e dovrà dare ausilio al Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento nella valutazione della congruità delle offerte qualora risultino anormalmente basse ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. n. 36/2023. Detta commissione dovrà svolgere la propria attività in circa 15 giorni solari (tempistica che non tiene conto dell'eventuale valutazione delle offerte giudicate anormalmente basse).

21. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il riscontro delle offerte presentate, il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento procederà a richiedere la nomina della Commissione giudicatrice e successivamente ad abilitare i relativi componenti alla verifica della documentazione tecnica – economica.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, la cui data sarà comunicata ai concorrenti ammessi tramite la PAD, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti nel documento denominato "*Criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa*".

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel documento denominato "*Criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa*". Il tutto sarà oggetto di specifico verbale.

La commissione giudicatrice individua gli operatori economici che non sono in possesso dei requisiti tecnici di cui al documento denominato "*Criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa*" e che hanno superato la soglia di sbarramento di cui al precedente para 18 (*35 punti*), comunicandoli al Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento, che procederà ai sensi dell'art. 90, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 36/2023, rendendo visibili ai concorrenti i punteggi tecnici in seduta pubblica, la cui data sarà preventivamente comunicata loro tramite PAD. La commissione, pertanto, proporrà l'esclusione del concorrente e non procederà all'apertura delle offerte economiche dei predetti operatori.

Successivamente, la Commissione procederà, in seduta aperta al pubblico, la cui data sarà preventivamente comunicata tramite il Sistema (ovvero all'indirizzo P.E.C. indicato) ai concorrenti ammessi, all'apertura delle offerte economiche.

Nella medesima seduta aperta al pubblico, la Commissione renderà visibile ai concorrenti attraverso la PAD:

- i "punteggi tecnici" attribuiti alle singole offerte tecniche;
- darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la PAD consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La Commissione giudicatrice, in seguito alle attività di sblocco, procede all'apertura delle offerte economiche, evidenziando gli sconti offerti.

La relativa valutazione potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte nel precedente para 18. Nella medesima circostanza esaminerà le dichiarazioni attestanti il costo della manodopera e gli oneri della sicurezza presentate dai concorrenti, oltre al Computo Metrico Estimativo (CME) previsto nel precedente para 17. Il tutto sarà oggetto di specifico verbale.

La Commissione giudicatrice procederà, dunque, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. n. 36/2023, proponendo l'aggiudicazione dell'appalto a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per l'offerta economica e per l'offerta tecnica, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro un termine che sarà fissato dall'Amministrazione. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al precedente paragrafo 2.3.
E' collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'*ex aequo* la Commissione giudicatrice procederà mediante sorteggio in seduta pubblica, le cui modalità saranno successivamente definite dalla stazione appaltante, al fine di individuare il concorrente che verrà collocato primo in graduatoria
Qualora si individuino offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 108, comma 12 del D. Lgs. n. 36/2023, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, dopo aver proposto l'aggiudicazione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento, che procederà secondo quanto indicato al successivo para 22.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 90 del Codice, i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, o siano anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 70 del D. Lgs. n. 36/2023, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento prevista per l'offerta tecnica.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi all'offerta economica, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione (*offerta tecnica, prima della riparametrazione*), entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Detto calcolo verrà effettuato solamente nel caso in cui il numero di offerte ammesse sia pari o superiore a tre.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.
Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento, avvalendosi della commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.
Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.
Il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento chiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenuta anomala.
A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.
Il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.

All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione giudicatrice (*o il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale*) formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 108, comma 10 del D. Lgs. n. 36/2023.
Una volta stilata la graduatoria, il seggio di gara procederà, previa comunicazione a tutti gli operatori economici offerenti, a:

- esaminare la documentazione amministrativa relativa al primo ed al secondo migliore offerente, accedendo nell'area contenente la "*Documentazione amministrativa*" contenuta nella "*Busta amministrativa*" del Sistema ed a verificarne la completezza;
- verificare la conformità della documentazione amministrativa esaminata alla lex specialis;
- controllare i crediti della patente presentata dalle società interessate, accedendo al link https://servizi.ispettorato.gov.it;
- attivare, eventualmente, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente para 14.

Delle attività svolte sarà redatto apposito verbale, che verrà pubblicato ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. n. 36/2023.
Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.
Si precisa che l'A.D. effettuerà la comprovazione dei requisiti dichiarati per concorrere alla presente gara dall'operatore economico aggiudicatario, ai sensi dell'art. 99 del D. Lgs. n. 36/2023.
Il concorrente aggiudicatario verrà invitato a comprovare il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni a decorrere dalla richiesta.
La comprovazione dei requisiti riguarderà:

- le autocertificazioni presentate nella documentazione amministrativa, relative al possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in corso di validità, relativa alle categorie e classifiche previste per la partecipazione al presente appalto;
- l'autocertificazione attestante il fatturato globale minimo riferito a servizi tecnici di ingegneria e architettura, maturato nei migliori 3 esercizi degli ultimi 5 anni antecedenti la pubblicazione del bando, di importo complessivo almeno pari a **€ 233.088,95** (*pari all'onorario della progettazione esecutiva, esclusa C.N.P.A.I.A. ed esclusa IVA*);
- l'autocertificazione attestante che negli ultimi dieci anni antecedenti la data di indizione della procedura di gara ha svolto contratti analoghi a servizi tecnici di ingegneria e architettura in affidamento anche a favore di soggetti privati, secondo una delle seguenti modalità alternative:
  - n. 2 (due) servizi di ingegneria e architettura relativi a progettazione e/o direzione lavori, anche dello stesso tipo, con le caratteristiche per ciascuna delle categorie e ID della tabella indicata nel precedente para 3, al lordo dell'eventuale ribasso di gara, IVA e oneri di legge esclusi, di importo complessivo (si considera, quindi, la somma degli importi dei due servizi), per ogni categoria e ID, almeno pari a 0,80 volte il valore delle opere considerato per la medesima categoria;
  - n. 1 (un) servizio di ingegneria e architettura relativo a progettazione e/o direzione lavori con le caratteristiche per ciascuna delle categorie e ID della tabella indicata nel precedente para 3, al lordo dell'eventuale ribasso di gara, IVA e oneri di legge esclusi, di importo, per ogni categoria e ID, almeno pari a 0,80 volte il valore delle opere considerato per la medesima categoria;

- le autocertificazioni presentate nell'offerta tecnica, previste nel documento denominato "*Criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa*", attestanti il possesso delle seguenti certificazioni:
  - certificazione ISO 14001-2015, relativa a sistemi di gestione ambientale;
  - certificazione ISO 45001-2023, relativa a sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro;
  - certificazione ISO 50001-2018, relativa a sistemi di gestione dell'energia.

A tal fine sarà chiesta, se non presentata in sede di offerta tecnica, la seguente documentazione:

- l'attestazione di qualificazione SOA, in corso di validità, relativa alle categorie e classifiche previste per la partecipazione al presente appalto;
- con riferimento al fatturato globale minimo dichiarato, riferito a servizi tecnici di ingegneria e architettura, copertura assicurativa con massimale pari al 10% dell'importo delle opere o mediante un fatturato globale maturato nei migliori 3 esercizi degli ultimi 5 anni antecedenti la pubblicazione del bando e non superiore al valore stimato dell'appalto.

  La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:
  - per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
  - per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
  - dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

  Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto:
- con riferimento ai contratti analoghi a servizi tecnici di ingegneria e architettura in affidamento anche a favore di soggetti privati, la comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:
  - certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
  - contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
  - attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
  - contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- certificazione ISO 14001-2015, in corso di validità, relativa a sistemi di gestione ambientale;
- certificazione ISO 45001-2023, in corso di validità, relativa a sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro;
- certificazione ISO 50001-2018, in corso di validità, relativa a sistemi di gestione dell'energia.

I documenti anzidetti per la comprovazione dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale dovranno essere inseriti sul sistema FVOE, secondo le modalità previste dalla Deliberazione dell'A.N.AC. n. 262 del 20.06.2023.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 17, comma 5 del D. Lgs. n. 36/2023, aggiudica l'appalto entro il termine di 30 giorni dal suo ricevimento.

Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorso tale termine la proposta di aggiudicazione si intende approvata.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 99 del D. Lgs. n. 36/2023, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria.
Successivamente si procederà a ricalcolare i punteggi ed a formulare la graduatoria procedendo, altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis,* 89 e dall'art. 92 comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011.
Ai sensi dell'art. 106, comma 10 del D. Lgs. n. 36/2023, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata all'atto con cui comunica l'aggiudicazione. Essa, comunque, perde efficacia alla scadenza del termine di 30 giorni dall'aggiudicazione (art. 106, comma 10 del D. Lgs. n. 36/2023).
Il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:
- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso CCNL rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al paragrafo 9;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate;
- i costi della manodopera dichiarati dall'operatore economico aggiudicatario in sede di offerta.

Con la notifica dell'aggiudicazione, che avverrà dopo l'accertamento circa il possesso dei requisiti di ordine generale, di capacità economico-finanziaria (*se previsti*) e tecnico-professionale (*se previsti*), il legale rappresentante dell'operatore economico interessato sarà invitato alla stipulazione del relativo contratto, con modalità elettronica ed in forma pubblica amministrativa, a cura dell'Ufficiale Rogante.
Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula dell'atto negoziale anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dall'atto negoziale laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del D. Lgs. n. 159/2011.
Il contratto, ai sensi dell'art. 18, comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023, non potrà essere stipulato prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 18, comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario dell'appalto. Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali. Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione. La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.
Per tutto il tempo intercorrente tra la data dell'offerta e la firma dell'atto negoziale, l'operatore economico aggiudicatario rimarrà impegnato verso l'Ente appaltante senza possibilità alcuna di varianti.
All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare:
- la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale IVA esclusa, secondo le modalità previste dall'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023;
- polizza di responsabilità civile professionale, ai sensi dell'art. 41, comma 8-bis e dell'art. 120, comma 15-bis del D. Lgs. n. 36/2023, avente durata fino alla data di conclusione dell'intera fase esecutiva dell'intervento, presumibilmente stimata al 3112.2029, per un importo non inferiore a € 18.953.954,47 (importo stimato dei lavori oggetto della progettazione). Nel caso in cui il soggetto incaricato dell'attività di progettazione sia coperto da una polizza professionale generale per l'intera attività, detta polizza deve

essere integrata attraverso idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le condizioni di cui al precedente periodo per lo specifico progetto;
- apposita dichiarazione, a firma del legale rappresentante, attestante il "direttore tecnico o altro tecnico", quale responsabile atto a garantire la realizzazione dell'opera a regola d'arte e la conformità della stessa al progetto, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto.

In caso di raggruppamenti temporanei la garanzia fideiussoria e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale. La polizza per la copertura di eventuali danni subiti dalla stazione appaltante è presentata dalla mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori economici del raggruppamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

L'art. 18, comma 10 del D. Lgs. n. 36/2023 prevede che con la tabella di cui all'allegato I.4 al Codice è individuato il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso. Con la medesima tabella sono sostituite le modalità di calcolo e versamento dell'imposta di bollo di cui al D.P.R. 26.10.1972, n. 642, in materia di contratti pubblici disciplinati dal codice. L'allegato I.4 del codice, all'art. 3, prevede che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate avente natura non regolamentare sono adottate ed individuate le modalità telematiche di versamento, al fine di ridurre gli oneri gestionali e di conservazione documentale.

L'Agenzia delle entrate – Direzione Centrale Coordinamento Normativo, con la circolare n. 22/E del 28.07.2023, ha fornito chiarimenti in merito alle nuove modalità di calcolo e versamento dell'imposta di bollo, con particolare riferimento all'ambito applicativo e alla decorrenza temporale delle stesse. Detta circolare si applica solamente ai contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra operatori economici e stazioni appaltanti, aventi per oggetto lavori, servizi o forniture. Il valore dell'imposta di bollo, come detto, è determinato dalla tabella A contenuta nell'allegato I.4 del codice, in base al valore massimo del contratto, ivi comprese eventuali opzioni, al netto dell'IVA. L'art. 2 del citato allegato I.4 prevede espressamente che il pagamento dell'imposta ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili. Pertanto, il soggetto aggiudicatario, al momento della stipula del contratto, assolve l'imposta da lui complessivamente dovuta, quantificandola secondo gli scaglioni stabiliti dalla predetta Tabella A, scomputando l'imposta di bollo già assolta nella fase precedente alla stipula del contratto. Non è ammesso il versamento dell'imposta di bollo con modalità virtuale.

Pertanto all'operatore economico aggiudicatario sarà precisato l'importo dell'imposta di bollo da versare e le spese contrattuali (*queste ultime pari a € 200,00*) che, entro 5 (cinque) giorni dalla data della stipulazione, dovrà essere versato dallo stesso sul conto corrente postale intestato ad una Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, con imputazione ad apposito capitolo d'entrata del bilancio dello Stato (Legge 27.12.1975 n.790). L'attestazione del versamento in originale dovrà essere consegnata all'A.D..

Nei casi di cui all'art. 124 comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023 la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo atto negoziale per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. d) del D. Lgs. n. 36/2023.

A seguito della proposta di aggiudicazione, tutte le successive comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante ed operatori economici relative alla presente gara, da cui decorrano i termini essenziali ai fini dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto e sottoscrizione del relativo atto

negoziale, saranno effettuate alle imprese accorrenti – ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 – mediante comunicazione all'indirizzo e-mail certificato (PEC), indicato in sede di domanda di partecipazione. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Direzione Approvvigionamenti – Servizio Appalti all'indirizzo PEC crm45792@pec.carabinieri.it; diversamente, l'Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
Ai sensi del Regolamento CE n. 593 del 17 giugno 2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, alle obbligazioni contrattuali derivanti dalla presente gara di appalto sarà applicata la legislazione italiana.
In caso di interpello a seguito di risoluzione, recesso o dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'atto negoziale è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.08.2010, n. 136.
L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.
Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.
In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente atto negoziale.

25. CODICI DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito istituzionale di questa stazione appaltante www.carabinieri.it, seguendo i seguenti percorsi:

- sezione "*amministrazione trasparente*", sotto-sezioni "*amministrazione trasparente dell'Arma dei Carabinieri*", "*disposizioni generali*", "*atti generali*" e "*codice disciplinare e codice di condotta*", all'indirizzo URL http://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/amministrazione-trasparente/amministrazione-trasparente-arma-dei-carabinieri/disposizioni-generali/atti-generali/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta;

- sezione "*amministrazione trasparente*", sotto-sezioni "*amministrazione trasparente dell'Arma dei Carabinieri*", "*disposizioni generali*", "*piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza*", all'indirizzo URL http://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/amministrazione-trasparente/amministrazione-trasparente-arma-dei-carabinieri/disposizioni-generali/Piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-per-la-trasparenza-.

26. ACCESSO AGLI ATTI.

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle PAD, a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la PAD, l'offerta dell'operatore economico aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione. La disponibilità dei documenti è garantita mediante la PAD.

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi mediante la creazione di un apposito contenitore accessibile soltanto ai primi cinque classificati, secondo specifiche modalità. La disponibilità della documentazione è comunicata agli interessati mediante l'invio di apposita P.E.C. individuata nei documenti di gara.

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della Legge n. 241/1990.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile Unico del Progetto al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del codice.

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Il contratto che sarà stipulato con l'aggiudicatario dell'appalto non prevede il ricorso all'arbitrato di cui all'art. 213 del D. Lgs. n. 36/2023.

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regione del Lazio – sede di Roma.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE, saranno trattati e conservati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2023, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Il Servizio Appalti della Direzione Approvvigionamenti del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri si impegna a trattare ed a conservare i dati esclusivamente per fini istituzionali, secondo i principi di cui all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

Tutela dati personali – Informativa di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), l'Arma dei Carabinieri fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali raccolti nell'ambito della presente procedura di gara.

Il "titolare" del trattamento.

Il "*titolare*" del loro trattamento è l'Arma dei Carabinieri, Viale Romania n. 45 – 00197 Roma.

Responsabile per il riscontro all'interessato, in caso di esercizio dei diritti di cui all'art. 7, è l'Ufficio Relazioni con il Pubblico con sede in Piazza Bligny n. 2 – 00197 Roma.

Il Capo pro-tempore del Servizio Appalti della Direzione Approvvigionamenti del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – P.E.C. crm45792@pec.carabinieri.it – effettuerà il trattamento dei dati in qualità di "*designato*" unitamente al personale del proprio Ufficio, formato e nominato "*autorizzato*".

Responsabile della Protezione dei Dati e Referente per l'Anticorruzione e per la Trasparenza dell'Arma dei Carabinieri (RPD/RACT).

Il *"Responsabile della Protezione dei Dati"* dell'Arma dei Carabinieri (RPD)" è reperibile alla casella di posta istituzionale: rdp@carabinieri.it – P.E.C.: respprotdati@pec.carabinieri.it.

Il *"Referente Anticorruzione e per la Trasparenza"* dell'Arma dei Carabinieri (RACT) è reperibile alla casella di Posta Istituzionale: anticorruzionetrasparenza@carabinieri.it.

Finalità del trattamento.

I dati inseriti nella documentazione trasmessa per la partecipazione al presente appalto vengono raccolti dal Servizio Appalti della Direzione Approvvigionamenti del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara. I dati forniti dall'operatore economico aggiudicatario vengono raccolti ai fini della stipula del relativo atto negoziale, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione del contratto stesso.

Luogo e modalità di trattamento dei dati.

Il trattamento dei dati personali verrà effettuato dal Servizio Appalti della Direzione Approvvigionamenti del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dal Codice. In particolare la loro conservazione avverrà tramite archivi cartacei e informatici.

Base giuridica del trattamento.

I dati personali sono trattati dai Titolari nell'esecuzione dei rispettivi compiti istituzionali, di interesse pubblico o, comunque, connessi all'esercizio dei pubblici poteri conferiti loro dall'Ordinamento, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, lett. c) ed e), 10 GDPR, art. 2 ter e 2 octies del D. Lgs. n. 196/2003, D. Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici) e D. Lgs. n. 33/2013 (c.d. Decreto Trasparenza).

Tipi di dati trattati.

Verranno trattati dati personali, tra cui anche quelli giudiziari. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associati ad interessi identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare il concorrente.

Natura del conferimento.

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa; tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti determinerà l'esclusione del concorrente o la decadenza dell'aggiudicazione.

Modalità del trattamento dei dati.

I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati.

I dati verranno comunicati a:

- Servizio Appalti della Direzione Approvvigionamenti del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, che dovrà redigere il decreto di approvazione del contratto che sarà stipulato;

- altri eventuali operatori economici che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, nel rispetto delle normative di settore.

Al termine della procedura contrattuale, l'Amministrazione provvederà ad attendere agli obblighi di pubblicità, trasparenza mediante la pubblicità sul sito istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente ex art. 23, comma 1 del D. Lgs. n. 33/2013.

I dati non verranno diffusi in altri modi.

Diritti degli interessati.

Gli interessi hanno il diritto di ottenere dal Titolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento dei dati che li riguardino, ovvero di opporsi al trattamento (artt. 15 - 22 del Regolamento). Le richieste vanno rivolte all'Ufficio Relazioni con il Pubblico con sede in Piazza Bligny n. 2, 00197 Roma.

Diritto di reclamo.

Qualora gli interessati ritengano che il trattamento dei loro dati personali sia avvenuto in violazione del Regolamento hanno diritto di proporre reclamo al Garante ovvero di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 77 e 79 del Regolamento).

29. REGOLE DI CONDOTTA PER L'UTILIZZAZIONE DELLA PAD (PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE).

I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti della PAD sono tenuti ad utilizzare la piattaforma stessa secondo buona fede ed esclusivamente per le finalità consentite e sopra specificate, e sono altresì responsabili per le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale.

I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti della PAD si obbligano a porre in essere tutte le condotte necessarie ad evitare che attraverso la piattaforma si attuino turbative nel corretto svolgimento delle procedure di gara con particolare riferimento a condotte quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la turbativa d'asta, le offerte fantasma, gli accordi di cartello.

In caso di inosservanza di quanto sopra, l'Amministrazione segnalerà il fatto all'autorità giudiziaria, all'Autorità Nazionale Anticorruzione, all'Osservatorio sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi per gli opportuni provvedimenti di competenza.

Salvo il caso di dolo o colpa grave, Consip S.p.A. e il Gestore della PAD non saranno in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, per lucro cessante o danno emergente, che dovessero subire gli utenti della piattaforma, e, comunque, i concorrenti e le Amministrazioni o terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento della PAD e dei servizi dallo stesso offerti.

Tutti i contenuti del sito www.acquistinretepa.it e, in generale, i servizi relativi alla PAD, forniti dal MEF, dalla Consip S.p.A. e dal Gestore della piattaforma sono resi disponibili e prestati così come risultano dal suddetto sito e dalla PAD.

Il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore della PAD non garantiscono la rispondenza del contenuto del sito www.acquistinretepa.it ed in generale di tutti i servizi offerti dalla piattaforma alle esigenze, necessità o aspettative, espresse o implicite, degli altri utenti della PAD.

La Consip S.p.A. ed il Gestore della PAD, non assumono alcuna responsabilità nei confronti delle Amministrazioni per qualsiasi inadempimento dei Fornitori e per qualunque danno di qualsiasi natura da essi provocato.

Con la Registrazione e la presentazione dell'offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne il MEF, la Consip S.p.A., l'Amministrazione ed il Gestore della PAD, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio della piattaforma o dalla violazione della normativa vigente.

A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell'utilizzo della PAD da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare di gara, il MEF, la Consip S.p.A., l'Amministrazione ed il Gestore della piattaforma, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

Roma, 23 novembre 2026.

Il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento
(Ten. Col. amm. Anna Cavallini)
Firmato digitalmente ai sensi del CAD

Lgt. D'Emilia

ANNA CAVALLINI
ARMA DEI
CARABINIERI
23.11.2026 11:50:36
GMT+00:00